

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 405<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,  
indi del Vice Presidente SPATARO

#### INDICE

##### **CENTRO PER LE RELAZIONI ITALO-ARABE**

Trasmissione di bilancio consuntivo *Pag.* 19132

**CONGEDI** . . . . . 19131

##### **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Trasmissione di osservazioni e proposte 19133

Trasmissione di variazioni allo stato di previsione per il 1974 e dello stato di previsione per il 1975 . . . . . 19132

##### **DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione e deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . . 19131

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 19132

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 19131

Presentazione di relazione . . . . . 19132

Richiesta di pareri a Commissioni permanenti . . . . . *Pag.* 19131

##### **Seguito della discussione:**

« Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » (1718) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

ERMINI . . . . . 19141

GATTONI . . . . . 19133

GIULIANO . . . . . 19137

PISTOLESE . . . . . 19145

VALITUTTI . . . . . 19150

##### **INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 19160

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni . . . . . 19160

##### **MINISTERO DEI TRASPORTI**

Trasmissione di programma di interventi straordinari per lo sviluppo della rete e delle Ferrovie dello Stato . . . . . 19132



## Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**V E N A N Z E T T I .** *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 febbraio.*

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto congedo per giorni 3 il senatore Brosio.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

**P R E S I D E N T E .** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**ZUCCALÀ, GATTO Vincenzo, ARNONE, MAROTTA e SEGRETO.** — « Riapertura degli uffici finanziari di Piazza Armerina in modifica delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro » (1941);

**ROMAGNOLI CARETONI Tullia.** — « Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari » (1942).

Detti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente alla 6ª Commissione per-

manente (Finanze e tesoro), previo parere della 5ª Commissione.

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro delle finanze:*

« Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione » (1940).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della 2ª e della 10ª Commissione.

### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

**P R E S I D E N T E .** Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

« Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico » (1929), previo parere della 2ª Commissione.

### Annunzio di richiesta di pareri a Commissioni permanenti

**P R E S I D E N T E .** Sul disegno di legge: **ALESSANDRINI.** — « Modifica alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (1887),

già assegnato in sede deliberante alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono state chiamate ad esprimere il loro parere la 1ª e la 5ª Commissione.

#### **Annunzio di presentazione di relazione**

**P R E S I D E N T E .** A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Barra ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: « Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1573), BARTOLOMEI. — « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (288), ARENA ed altri. — « Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (337), CUCINELLI e VIVIANI. — « Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato » (426), PIERACCINI ed altri. — « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (684).

#### **Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

**P R E S I D E N T E .** Nella seduta del 20 febbraio 1975, la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge: « Assunzione in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di servizi appaltati » (1580), con il seguente nuovo titolo: « Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte della Azienda medesima di servizi appaltati ».

Nella seduta del 20 febbraio 1975, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato il disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 100 miliardi ad integrazione dei fondi per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili stanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifiche e integrazioni della

predetta legge 30 marzo 1971, n. 118, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e della legge 27 maggio 1970, n. 382 » (1874).

Nella seduta del 21 febbraio 1975, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri) ha approvato il disegno di legge: « Proroga dei lavori della Conferenza nazionale dell'emigrazione » (1928) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

#### **Annunzio di trasmissione del bilancio consuntivo del Centro per le relazioni italo-arabe**

**P R E S I D E N T E .** Il Ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 706, il bilancio consuntivo del Centro per le relazioni italo-arabe, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti e da una relazione illustrativa sull'attività svolta dall'ente durante il 1974.

Tale documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Annunzio di trasmissione di programma di interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle Ferrovie dello Stato**

**P R E S I D E N T E .** Il Ministro dei trasporti con lettera del 18 febbraio 1975, ha comunicato, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1974, n. 377, un programma di interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle Ferrovie dello Stato.

Tale documentazione sarà trasmessa alla competente Commissione.

#### **Annunzio di variazioni allo stato di previsione per il 1974 e dello stato di previsione per il 1975 trasmessi dal CNEL**

**P R E S I D E N T E .** I Vice Presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro hanno comunicato, ai sensi della legge 25 luglio 1959, n. 593, le variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del

CNEL per l'esercizio 1974 e lo stato di previsione della spesa di detto ente per l'esercizio 1975.

Tali documenti sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

#### **Annunzio di osservazioni e proposte trasmesse dal CNEL**

**P R E S I D E N T E .** I Vice Presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro hanno trasmesso i testi delle osservazioni e proposte, approvate da quel Consesso, relativi alla formazione professionale, al lavoro a tempo parziale e agli interventi e provvidenze straordinari per i lavoratori emigrati colpiti dall'attuale congiuntura.

Tali testi saranno inviati alle competenti Commissioni.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » (1718) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » (1718), già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Gattoni. Ne ha facoltà.

**G A T T O N I .** Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, un ordine del giorno presentato nel 1967 da un gruppo di senatori del Partito comunista invitava il Governo a presentare in Parlamento un disegno di legge che prevedesse la riforma dei compiti e delle strutture dei maggiori istituti previdenziali. Il desiderio non è andato deluso: puntualmente il Governo, sempre pronto al richiamo della foresta, non una, ma una serie di leggi ha già fatto approvare e si appresta a far approvare in virtù delle quali,

lentamente ma sicuramente, viene attuata la ben programmata volontà comunista di impadronirsi anche di tutti gli enti pubblici. Basta rileggere quell'ordine del giorno, che potremmo facilmente definire profetico, per rendersi conto come le riforme delle pensioni del 1967 e del 1969, i decreti successivi dal 1970 in poi, la proposta di legge Bertoldi sulla ristrutturazione dell'INPS e le varie leggi di avvio alla riforma sanitaria, passate quasi sotto silenzio, abbiano un solo filo conduttore, una sola logica: quella del Partito comunista che con la creazione di nuovi organi collegiali e con la ristrutturazione di quelli già esistenti ha ottenuto, e sta ottenendo, la concentrazione di ogni potere nelle mani dei rappresentanti della triplice sindacale, *alias* della CGIL.

A questa logica non sfugge il riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici, il tentativo di liquidazione, previa soppressione, di enti inutili, la conferma e ristrutturazione, previa eventuale concentrazione, di taluni altri.

Non vi è chi possa negare che l'organizzazione burocratica dello Stato e degli enti pubblici sia sorpassata e quindi inadeguata alle innegabili esigenze di uno Stato moderno. Non vi è chi possa negare l'irreversibile esigenza di riforma delle strutture dello Stato e degli enti pubblici; ma purtroppo molti ignorano o non vedono, o fingono di ignorare e di non vedere, che le riforme si attuano a senso unico, cioè per dare spazio e potere politico al Partito comunista, con conseguente restringimento di spazio per tutte le altre forze politiche che facciano o meno parte del cosiddetto « arco costituzionale ».

Oggi è facile il discorso demagogico; altrettanto facile è avere buon gioco allorché si afferma, blaterando, che chi si oppone alle riforme si oppone all'affermazione dei diritti dei lavoratori. Ma non sono le giuste riforme che non si vogliono: non si vogliono viceversa quelle riforme volute, imposte, dettate, programmate dal Partito comunista. Ed è emblematico l'esempio della legge sul riassetto del parastato.

È innegabile l'esigenza di mettere ordine in un settore di enti il cui numero è ignoto, ma che si possono contare a decine di migliaia,

ric conducendo anche a principi unitari l'ordinamento del personale dipendente dai predetti enti. In tal senso è stato indubbiamente notevole lo sforzo fatto dalla Camera dei deputati per portare a compimento la legge che oggi è sottoposta al nostro esame. Ci si intende riferire però allo sforzo compiuto dalle Commissioni, e non certo dall'Assemblea che non ha inteso raccogliere nemmeno la consapevole conclusione del relatore di maggioranza il quale ebbe a denunciare le « molte imperfezioni della legge », speranzoso che le « molte carenze » potessero essere sanate con il « contributo della discussione in Aula ». Viceversa l'Aula, sorda ad ogni critica costruttiva, pressata dalla demagogica imposizione del Governo, particolarmente sensibile alle richieste della triplice sindacale — che reclamava l'attuazione dell'ipotesi di accordo intervenuto tra i predetti sindacati e il Governo stesso — abdicava alla sua autorità, alla sovranità e al prestigio del Parlamento stesso; l'Aula, dicevamo, con una maggioranza estesa per l'occasione all'interessato Partito comunista, votava ed approvava la legge senza apportare nessuna di quelle emende che perfino il relatore di maggioranza aveva segnalato.

Al Senato si sta ripetendo la stessa imposizione sotto la pressione della piazza strumentalizzata per l'occasione. La denuncia non parte solo dai nostri banchi: basta ricordare quanto in convegni sulla stampa ovunque e in ogni occasione denunciano Scalia e Sartori, non certo teneri verso la nostra parte politica. E con accordi innominabili e sotterranei e con la pressione attuata attraverso scioperi ben orchestrati si è ingiunto alla maggioranza di approvare la legge senza emendamenti, così violando la Costituzione di cui si dicono a parole, e solo a parole, gli strenui difensori.

La violenza morale, e non soltanto morale, che si esercita e si è esercitata contro la sovranità del Parlamento, ha fatto sì che questa legge così importante e così complessa sia stata portata in quest'Aula senza che nelle Commissioni ne sia stato attuato l'esame approfondito che pur meritava. Basterebbe per convincersene considerare quanto quotidianamente accade negli enti che si vogliono riassetare, dove la vita degli enti medesimi

è condizionata dallo strapotere degli organi collegiali di amministrazione, dove ogni atto è sottomesso allo strapotere politico-sindacale della triplice.

Innegabili vantaggi riservati dalla legge al personale saranno altrettanto innegabilmente sovrastati, annullati, da quanto di negativo sovrabbonda nella legge medesima. I dipendenti parastatali diventeranno il docile strumento nelle mani di chi finalizzerà le loro posizioni per scopi esulanti dagli interessi del personale medesimo, senza possibilità di remore e di controlli da parte di chi potrebbe opporsi a tanto. Per convincersene basta la lettura della piattaforma predisposta per la attuazione della legge; basti considerare che tale piattaforma è stata predisposta da apposite commissioni cui hanno partecipato soltanto rappresentanti della triplice ed esperti del Ministero del lavoro a suo tempo designati dal ministro Bertoldi.

E come dire che si dà per scontato che in quest'Aula non si possa, nè ci si debba azzardare a modificare nemmeno una virgola della legge così voluta da chi può al di sopra del Parlamento; è come dire che le conclusioni cui pervenne il relatore di maggioranza della Camera saranno ancora smentite, se è vero che le molte imperfezioni della legge non solo non dovrebbero essere emendate dal Senato, ma saranno aggravate soprattutto dallo spirito con cui la legge stessa, una volta approvata, potrà essere applicata. E se da questo spirito dipende il futuro della legge, abbiamo il diritto-dovere di emendarla oggi perchè domani sarebbe troppo tardi.

Prima dicevamo che appare indubbio il vantaggio per il personale poichè all'organizzazione burocratica, basata sul concetto di carriera mercè promozioni decise sulla base di valutazioni di merito assolutamente discrezionali, si contrapporrà il concetto di funzioni, in ruoli amministrativi, tecnici e professionali dove i dipendenti si differenzieranno per l'appunto per le funzioni effettivamente espletate e in cui la progressione, che sarà quindi anche economica, nascerà proprio dalle funzioni e dall'incentivo alla qualificazione o alla specializzazione.

Ma se ciò varrà a liberare il dipendente da un rapporto paternalistico da un lato e ser-

vile dall'altro tra superiore ed inferiore, non è men vero che gli accordi, così come previsti dall'articolo 28 della legge, lo consegnano nelle mani di taluni rappresentanti sindacali anche contro il di lui volere e senza alcuna possibilità di difesa.

Quello che abbiamo citato è uno dei punti qualificanti, o meglio squalificanti la legge, che giustificano la premessa e le conclusioni dell'intervento.

Andando in ordine: conferma, ristrutturazione, soppressione e liquidazione degli enti. E dato che tutti gli enti pubblici, anche se non si vuole renderne noto il numero, sono appannaggio di clientele politiche e sindacali, rappresentando quel sottobosco che in effetti, poi, è il potere reale, quale forza politica avrà tanto potere da portare a fondo in un triennio la soppressione di enti inutili, disarcionando tanti parassiti costituenti, per l'appunto, il sottobosco politico-sindacale?

Ed il personale degli enti dove andrà a finire? Si chiedeva di recente l'onorevole La Malfa se non debba fare la stessa fine di quello dei disciolti enti edilizi che, assegnato alla Cassa per il Mezzogiorno, si è visto opporre un rifiuto perchè quello della Cassa è di già esuberante. Pertanto, senza una valvola di sicurezza, che nella legge non è prevista, il pio sogno di sistemare il personale degli enti disciolti resterà tale, oppure gli enti non saranno soppressi. Il meccanismo automatico ed efficiente capace di portare allo scioglimento di migliaia di enti inutili, che gravano sulle spalle del contribuente italiano, nel corso di un triennio, resta una mera affermazione facilmente ovviabile dall'Esecutivo, cui è delegato il potere di emanare decreti aventi valore di legge, sotto le spinte clientelari dei beneficiari della titolarità e dell'amministrazione degli enti sopprimendi; nè il parere che potrà essere espresso dalla Commissione parlamentare, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, potrà ovviare al fatto che il Governo resti comunque arbitro di determinare praticamente e concretamente il campo di applicazione della legge medesima, non essendone fissati i principi di carattere oggettivo se non del tutto empiricamente ed esemplificativamente.

Ovviamente soluzione ideale sarebbe stata quella di emanare norme tassative cui attersi, ma ciò avrebbe impedito, o limitato, o complicato i criteri cui ci si dovrà attenere, ad esempio, allorquando dovrà essere attuata la riforma sanitaria, che prevede una profonda trasformazione, con soppressioni e raggruppamenti degli enti mutualistici, o allorquando dovrà essere attuato il disegno di legge Bertoldi, n. 2695, che prevede parimenti sostanziali innovazioni e trasformazioni degli enti mutualistici assistenziali e previdenziali.

Tra le possibili conseguenze appaiono facilmente immaginabili quelle negative che piomberebbero sulle spalle del personale dipendente, il cui rapporto di lavoro ci si illude di riordinare definitivamente. D'altronde, senza fare riferimento ad ipotesi future, basti considerare, per avere conferma delle perplessità espresse, quanto ipotizzato nell'articolo 32 della legge stessa.

Il relatore di maggioranza alla Camera ha dovuto ammettere che è risultato evidente che il riassetto degli enti e il riordinamento del personale erano problemi complementari e interdipendenti, risolvibili solo nel contesto di un unico provvedimento legislativo.

Purtroppo ciò è vero solo nominalmente: la delega al Governo, così come concessa per tutti gli enti non previsti nella tabella allegata alla legge, non potrà non vanificare, così come prima rilevato, gli scopi che la legge si prefigge.

Appaiono pertanto logiche le richieste di emendamenti agli articoli 2 e 3 della legge, con i quali, pur lasciando la delega al Governo, il parere che dovrà esprimere il Parlamento sugli enti da sopprimere dovrà essere vincolante, mentre si dovrà predisporre per il personale la valvola di sicurezza dell'esodo.

La nuova disciplina unitaria dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, confermando la natura pubblicistica del rapporto di lavoro, dovrebbe condurre a superare in modo definitivo il criterio empirico dell'equiparazione retributiva tra statali e parastatali fissato dal decreto legislativo n. 722, risalente al lontano 1945. Ma, malgrado tale affermazione, l'articolo 20 della legge fissa parametri

inderogabili alla retribuzione dei direttori generali degli enti equiparandola a quella percepita dai dirigenti generali dello Stato. Il che significa che una versione riveduta e corretta, in peggio, della 722 vanificherebbe il beneficio previsto dalla citata legge, che consentiva la possibilità di superare di non oltre il 20 per cento le retribuzioni degli statali in considerazione di una serie di gravosi fardelli a carico del personale del parastato, quali l'orario di lavoro, i tempi più lunghi per accedere ai benefici della quiescenza, eccetera.

La legge, conservando integri i fardelli, ne elimina il beneficio, disattendendo anche il principio della contrattazione sindacale; principio che, dovendo qualificare la legge, in verità si appalesa una vuota affermazione considerando che la contrattazione o è libera o non lo è.

Tale principio, comunque, nella nuova legge è nato morto anche per le considerazioni che seguono.

Ciò che eufemisticamente viene denominata « ipotesi di accordo » in effetti sono delle proposte che, formulate dal Governo, possono o non possono essere accettate, così come nell'attuale prassi sindacale, con tutti i danni conseguenti alla mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione e con i pericoli conseguenti alla impossibilità di un'effettiva presa di posizione in favore del personale. Infatti delle delegazioni degli enti faranno parte gli amministratori degli enti provenienti da quei sindacati cui appartengono anche sindacalisti rappresentanti il personale dipendente. Si creeranno ovvie situazioni di incompatibilità che sono comuni, quotidiane esperienze in qualsiasi ente, e il cui risultato effettivo è quello di una contrattazione sindacale svolta dietro le quinte. Con l'ulteriore aggravante rappresentata dal fatto che alla contrattazione dovrebbero partecipare gli osservatori del Governo, del Governo cioè che ha nominato i rappresentanti sindacali facenti parte delle delegazioni degli enti, e che ha negli enti stessi propri rappresentanti, se è vero che si è ritenuto di dover mantenere la prerogativa della presenza nei consigli di am-

ministrazione dei rappresentanti ministeriali.

Per ovviare, almeno in parte, alle incongruenze di una tale situazione, sarebbe auspicabile che all'inizio di ogni legislatura i presidenti della Camera e del Senato nominassero una Commissione permanente che provvedesse, a sua volta, a nominare i componenti degli organi direttivi degli enti; sarebbe auspicabile inoltre che a rappresentare il personale fossero tutte le organizzazioni sindacali che operino comunque nell'ambito degli enti medesimi. Tali criteri avrebbero il pregio di obiettivizzare maggiormente le rappresentanze negli organi direttivi degli enti e di superare tutte le faziose interpretazioni che in pratica vengono date circa la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e che costituiscono il maggior pericolo di questa legge, consentendo praticamente il monopolio della triplice con tutte le implicazioni suggerite in premessa.

Riprova della volontà discriminatrice nei confronti dei rappresentanti sindacali non graditi emerge dal terzo comma dell'articolo 28, che, per l'appunto, statuisce la discriminazione, concedendo ai discriminati il contenuto delle osservazioni, laddove vi è già stato un accordo dal quale i discriminati sono stati esclusi. Nè adeguato alla necessaria tutela del personale appare quanto statuito dall'articolo 28 della legge, che conferisce al Consiglio dei ministri i poteri di approvare o negare — anche se motivatamente — le proposte contenute nelle « ipotesi di accordo ». Una portata diversa assumerebbe la norma qualora prevedesse la possibilità del silenzio-approvazione così come previsto per il controllo sulle deliberazioni degli enti dal successivo articolo 29. Nè d'altra parte la proposta potrà sembrare peregrina qualora, modificando il contenuto dell'articolo 28, l'ipotesi di accordo potesse essere formalizzata in una delibera che, assunta dagli enti interessati, potesse essere sottoposta alla disciplina prevista per i controlli di cui all'articolo 29, ovviamente con tempi molto più ristretti; la maggiore immediatezza della delibera imporrebbe una maggiore lealtà nelle trattative e minori pos-



sibilità di alibi per presunte interferenze ministeriali.

Tratteggiando i punti più importanti — e cioè: 1) enti da sopprimere: mantenimento dei privilegi sindacali e politici; 2) livello retributivo al vertice: conseguente appiattimento in basso per tutte le retribuzioni, anche se sarà contrattata la progressione economica; 3) accordi sindacali: monopolio della triplice — è nella logica di questa impostazione generale, e al lume dei tre punti salienti sopra sintetizzati, che si inquadrano tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo parlamentare del movimento sociale italiano-destra nazionale a maggior tutela dei diritti dei 200.000 lavoratori del parastato, per una concreta giustizia sociale, perchè non vengano ulteriormente vanificate le sacrosante aspettative del popolo italiano, stanco di contribuire con la sua pelle al mantenimento di enti inutili e parassitari voluti solo dal regime politico sindacale. (*Applausi dall'estrema destra*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Giuliano. Ne ha facoltà.

**G I U L I A N O.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, doverosamente devo comunicare che il mio è un intervento a titolo personale e desidero subito dichiarare che io, peraltro coerente col voto favorevole dato al disegno di legge 1718 dal Gruppo socialdemocratico dell'altro ramo del Parlamento, non avendo riscontrato fatti nuovi o situazioni sfuggite all'esame del mio Gruppo della Camera, sono del parere che questo disegno di legge debba essere licenziato da quest'Aula senza apportarvi alcun emendamento, nel testo pervenutoci, che ritengo un buon testo per le ragioni che cercherò di spiegare in seguito. Logicamente questo giudizio, come del resto l'aggettivazione stessa fa pensare, non vuol dire che ci troviamo di fronte ad una legge perfetta ed eterna: le leggi scaturiscono dall'urto che il legislatore ha con la realtà umana che lo circonda, in una società in fermento e in continua evoluzione, e per questo non possono essere nè eterne nè per-

fette e può anche darsi che chi le leggi deve fare possa trovarsi di fronte a situazioni tali da essere obbligato — sempre, si intende, nei limiti del più scrupoloso rispetto della Costituzione — ad emanare persino delle leggi che già nel momento in cui vengono emanate appaiano suscettibili di future modifiche e miglioramenti.

Il lunghissimo, tormentato *iter* del disegno di legge 1718, infatti, gli impegni programmatici di Governo per esso assunti, la situazione enormemente sperequata e di disagio rispetto alle altre categorie impiegate, in cui vivono da molti anni decine di migliaia di famiglie di parastatali, la loro snervante, ansiosa attesa, il passaggio di questo disegno di legge senza emendamenti nelle Commissioni senatoriali, ci pongono, a mio modesto avviso, oggi, in condizione di dover varare subito il disegno di legge stesso, anche se all'ultimo momento qualcuno potrebbe ravvisare l'opportunità di provvedimenti modificativi che migliorino e rendano più efficaci e più complete le procedure previste nel disegno di legge medesimo che — ripeto — io ritengo un buon disegno di legge.

A questo giudizio sono pervenuto sia perchè vedo in esso garantite la migliore funzionalità e la maggiore efficienza di tutti gli enti che erogano alla collettività fondamentali servizi sociali, sia perchè ritengo che questo disegno di legge, lungamente elaborato in sede parlamentare, soddisfi l'esigenza di una classe di lavoratori che, proprio perchè impegnata in attività che perseguono la realizzazione di interessi generali e sociali, ha un rilevante peso nella vita del paese. Apportare degli emendamenti a questo disegno di legge, mentre a mio avviso non servirebbe di sicuro a darci una legge migliore, provocherebbe invece, ritardandone la entrata in vigore, un gravissimo danno nei riguardi di tutti i servizi gestiti dagli enti del parastato e nei riguardi di tutti i dipendenti degli enti stessi, ormai esausti per la lunga attesa e giustamente allarmati per l'aggravarsi della loro situazione economica, dovuto al deprezzamento delle retribuzioni bloccate a valori inattuali.

Nel fare le mie considerazioni per prendere questa decisione, doverosamente, ho tenuto anche presente che lo studio per la regolamentazione del riordinamento degli enti parastatali fu iniziato ben 14 anni fa e passando attraverso varie Commissioni pervenne nel maggio 1969 all'accordo Brodolini, con il quale il Governo assumeva l'impegno di risolvere il problema dei dipendenti del parastato con il riassetto del loro rapporto di impiego. Tale accordo fu poi ripreso e siglato nel maggio 1970 dal ministro Donat-Cattin. Da allora, onorevoli colleghi, di questo riassetto si è discusso nelle Aule parlamentari per ben 4 anni, durante i quali i dipendenti degli enti parastatali, con alto senso di responsabilità, senza mai portare alle estreme conseguenze le loro pressioni e le loro azioni sindacali, hanno atteso con fiducia che il Parlamento resolvesse, così come li aveva già risolti in favore di molte altre categorie di lavoratori del pubblico e del privato impiego, quei fondamentali problemi il cui mancato soddisfacimento non concorreva, e certamente non concorre, a rendere facile la loro vita familiare e serena la loro attività impiegatizia.

Da qualche parte è stato definito sorprendente il fatto che la Camera dei deputati abbia varato questo disegno di legge senza rendersi conto delle maggiori spese che esso avrebbe comportato per lo Stato; e sono state sollevate delle critiche nei confronti dei dipendenti parastatali perchè non guarderebbero indietro e in basso e non si accorgerebbero o fingerebbero di non accorgersi che il paese va in rovina.

Non posso condividere nè la sorpresa nè le critiche. Relativamente alle critiche affermo che per salvare il paese i sacrifici devono essere chiesti in eguale misura a tutti e che soltanto quando tutte le categorie siano allineate si potrà parlare di blocco che, logicamente, non può essere se non un blocco generale.

Per quanto riguarda invece la sorpresa, mi permetto fare osservare, onorevoli colleghi, che quattordici anni di studio da parte di varie Commissioni e quattro anni di

discussione nelle Aule parlamentari forse possono anche non darci una legge perfetta — abbiamo già detto, e più volte anche in quest'Aula, che nessuna legge è perfetta — ma a mio avviso non possono nemmeno darci una legge manifestamente ingiusta e affrettata che, oltretutto, faccia fare allo Stato, per usare l'espressione che è stata usata, un salto nel buio. Se questo fosse vero, dovremmo sul serio disperare della nostra vita e della vita del nostro paese.

Certo, nessuno di noi può disconoscere che il riassetto del parastato avrà un suo peso economico; ma nello stesso tempo nessuno di noi può contestare che nelle inattuali condizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti parastatali non vada anche ricercata la causa di tanti disservizi in settori di interesse generale e sociale che potrebbero concorrere insieme ad altri fenomeni a portare davvero il paese alla rovina. A riprova posso dire che presso l'11ª Commissione del Senato è in corso un'indagine conoscitiva in tema di liquidazione di trattamenti pensionistici; un'indagine quindi che investe larga parte del mondo del parastato. Ebbene, dalle molte relazioni che sono state fatte e dai moltissimi interventi avuti è stato accertato che una delle cause principali del disservizio lamentato è rappresentata dalla carenza numerica del personale sia amministrativo che tecnico degli enti assistenziali previdenziali.

La causa di tali carenze, in special modo per quanto riguarda i medici, va ricercata proprio nella situazione giuridica ed economica dei dipendenti degli enti parastatali; va ricercata senza dubbio nell'enorme, ingiustificata sperequazione che esiste tra il trattamento dei medici del parastato e quello, ad esempio, dei medici ospedalieri.

Quando, onorevoli colleghi, un lavoratore dipendente da qualsiasi ente non vede risolti quei problemi vitali che gli possono consentire, secondo il dettato costituzionale, un'esistenza libera e dignitosa, diventa perfino difficile continuare a fare appello al suo spirito di sacrificio, al suo senso di responsabilità.

Sono rimasto particolarmente colpito e sorpreso dalle affermazioni fatte circa un trattamento economico privilegiato dei dipendenti degli enti parastatali. Evidentemente chi questo ha affermato o non conosce le vere tabelle retributive dei parastatali o confonde per enti parastatali quegli enti che tali non sono. Ho esaminato con attenzione una tabella comparativa delle retribuzioni annue lorde degli impiegati degli enti parastatali, di molti altri enti pubblici e dello Stato e posso affermare che le condizioni giuridiche ed economiche dei parastatali sono le più basse e deteriorate tra quelle esistenti nel mondo del lavoro impiegatizio italiano.

Non voglio abusare della vostra pazienza rileggendo qui quella tabella retributiva nè voglio elencarvi le diverse perequazioni di maggiorazione, ma mi permetto di ricordare solo che in 13 anni le retribuzioni del parastato hanno ricevuto, in più riprese, un complessivo incremento uguale per tutte le categorie di sole lire 59.000 mensili, di cui 40 mila non conglobate nello stipendio, e che ancora per i dipendenti degli enti parastatali vigono le carriere gerarchiche con ben 24 qualifiche soggette ad avanzamento in carriera per promozione.

Questa situazione, comparata, per giunta, con le conquiste di tutte le altre categorie del pubblico impiego, oltretutto appare addirittura offensiva e degradante per i dipendenti del parastato e mette gli stessi in condizioni di non potere assolvere con la dovuta diligenza, prontezza e completezza le difficili, pesanti e delicate mansioni loro affidate.

A questi motivi, onorevoli colleghi, di per se stessi determinanti ai fini della mia tesi, si aggiunge la considerazione che, a mio avviso, come ho detto in premessa, ci troviamo di fronte a un buon disegno di legge che con i suoi 4 punti innovatori e basilari, cioè la soppressione e la liquidazione degli enti inutili, la contrattazione sindacale, il limite di bilancio e i principi di organizzazione, avrebbe raggiunto il traguardo concordato tra le confederazioni dei lavoratori e il Governo; traguardo che in sintesi consiste in

una autonoma regolamentazione dei rapporti di lavoro per gruppi omogenei di enti nell'ambito e nei limiti fissati in una legge quadro, secondo le forme e le modalità in atto per tutto il mondo del lavoro.

Questa per me è un'impostazione giusta, un'impostazione sufficientemente elastica e, nello stesso tempo, cautelativa, per introdurre, anche nell'ambito del settore pubblico, quei criteri e quei metodi di lavoro e di organizzazione che sono certamente una garanzia di proficui risultati sul piano della produttività e dell'efficienza, e tutto ciò per la migliore realizzazione dei servizi di pubblico interesse affidati agli enti del parastato e per la più compiuta e puntuale soddisfazione dei destinatari dei servizi stessi.

Un argomento di particolare interesse in questo disegno di legge è quello dei così detti enti inutili. Relativamente agli stessi abbiamo sentito in quest'Aula e abbiamo letto sui quotidiani dichiarazioni veramente sconcertanti e fortemente contraddittorie. Vi è chi ha affermato che nessuno di questi enti inutili scomparirà, con conseguente enorme danno per lo Stato. Vi è chi invece si preoccupa eccessivamente della possibile soppressione di molti enti che, tutt'altro che inutili, sarebbero degli enti da mantenere e da potenziare.

A me sembra che sia gli uni che gli altri siano fuori dallo spirito che ha animato l'altro ramo del Parlamento, il quale non vuole nè sopprimere gli enti che inutili non sono nè mantenere in vita tutti quegli enti nei cui confronti, da decenni, da tutte le parti politiche, sono state sollevate critiche e sollecitazioni per un opportuno provvedimento circa la loro soppressione.

Nell'articolo 2 del disegno di legge 1718 infatti, al primo comma, si legge testualmente: « Cessano dalle loro funzioni alla scadenza di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3 ». E nell'articolo 3 viene sancito che « il Governo della Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare decreti aventi valore di

legge contenenti l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese, che andranno ad integrare la tabella allegata alla presente legge ». Alla emanazione dei decreti delegati il Governo dovrà provvedere, a seguito di una indagine conoscitiva sui singoli enti, su proposta di almeno tre ministri e sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e di dieci deputati.

A me invero non sembra che questo voglia dire nè che nessun ente verrà soppresso nè che saranno dichiarati inutili degli enti che invece siano necessari allo sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese. Non devo essere io a ricordare a voi, onorevoli colleghi, quali sono stati i motivi che hanno indotto la Camera dei deputati a pervenire alle conclusioni giuste, coscienti e responsabili alle quali è pervenuta con i citati articoli 2 e 3. Ed a mio modesto avviso, anche in omaggio all'altissima funzione che deriva al Senato dal sistema bicamerale, saremmo ingiusti verso l'altro ramo del Parlamento se non riconosciamo che per trovare una soluzione alla difficile ed annosa questione delle migliaia di enti pubblici, utili ed inutili, esistenti in Italia, la Camera dei deputati è ricorsa davvero ad una norma felice e ad una altrettanto felice dizione della stessa. A coloro i quali hanno sollevato dei dubbi sulla efficienza dei decreti delegati mi permetto obiettare sommariamente, in maniera molto meno autorevole, ma senza dubbio con la stessa responsabile e cosciente buona fede, che non mi sento autorizzato ad affermare che Governo e Commissione parlamentare verranno meno al mandato ad essi affidato con questo disegno di legge.

È stato anche detto che il Senato, nella sua autonoma funzione rispetto all'altro ramo del Parlamento, ha il diritto-dovere di apportare quegli emendamenti che si ritengono utili a migliorare e perfezionare i disegni di legge che pervengono al suo esame. Su questa affermazione nessuno di noi, credo, può avere dei dubbi. Ma quando si sostengono certi emendamenti che manifesta-

mente non rappresentano nè un miglioramento nè un perfezionamento, questo vuol dire ostacolare il normale corso delle leggi; e in tal caso vi è un solo dovere, quello di opporsi a tali emendamenti.

Sinteticamente esposti, sono questi i motivi che mi spingono a ritenere indilazionabile l'approvazione del disegno di legge 1718 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati e quindi a farmi dichiarare contrario ad ogni e qualsiasi emendamento che aggraverebbe una situazione enormemente tesa e grave di tutto il parastato senza peraltro portarci, come ho già detto, ad una legge perfetta o ad una legge migliore.

D'altra parte, in una materia estremamente complessa e difficile qual è quella che è stata affrontata con questa legge quadro e che interessa un numero di enti valutato, tra grandi e piccoli, in alcune migliaia, vi possono essere, logicamente, anche dei dubbi, delle incertezze, delle zone d'ombra, degli interessi vari che contrastino con le decisioni alle quali il Parlamento deve pervenire nell'interesse della collettività nazionale; interesse della collettività nazionale che non può e non deve essere fermato da interessi di singoli enti o di singole categorie o di singoli gruppi.

Del resto nei confronti di questo disegno di legge, come nei confronti di tutte le leggi che vengono emanate, anche eventuali deficienze potranno essere, con il tempo, sanate attraverso una diligente, saggia e responsabile collaborazione fra Parlamento, Governo, amministrazioni e sindacati.

Onorevoli colleghi, ho fiducia che la grave situazione economica e giuridica dei parastatali e la pesante, negativa ripercussione che essa inevitabilmente produce sulla gestione dei servizi affidati agli enti del parastato, facciano avvertire l'urgenza di non procrastinare con emendamenti l'approvazione di questo disegno di legge e di dare a migliaia di lavoratori italiani la tranquillità di vita e la serenità nella loro attività lavorativa che essi aspettano proprio dalla conversione di questo disegno di legge in legge dello Stato.

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Ermini. Ne ha facoltà.

**E R M I N I.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, mi si consenta di confessare anzitutto quanto non mi sia facile, e certo non piacevole, esprimere il mio pensiero del tutto critico, e pertanto non favorevole, al disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame; e quanto sia lontano da me ad un tempo il solo tentativo di arrecare comunque offesa all'approvazione del medesimo già data dalla Camera dei deputati e desiderata da alcuni di voi colleghi, e particolarmente dal nostro valente relatore senatore Barra, che ringrazio cordialmente per aver riferito con tanta correttezza anche il parere da me espresso in 7<sup>a</sup> Commissione, e che, ben direi, ha fatto sfoggio davvero della sua consumata esperienza e abilità di avvocato nel difendere una causa che certo non era mia. È questo un riconoscimento doveroso!

Prego tutti nel contempo di scusare la estrema chiarezza di linguaggio che mi è imposta dal peculiare dovere che mi è proprio di non nascondervi in alcun modo, con terminologie sfumate e con argomentazioni confuse, la mia opinione e di non declinare la responsabilità che sento di difendere la cultura nostra, anche di contribuire, sia pure tenuamente, ad attuare il precetto costituzionale che impone alla Repubblica di « promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica ».

Il disegno di legge 1718, del quale ci occupiamo, reca, secondo il titolo, « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente »; il testo che abbiamo sott'occhio contiene ben altra cosa, per essere scaturito dall'unificazione del disegno di legge 303, presentato a suo tempo dal Governo alla Camera dei deputati sul « Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici », con le proposte di legge n. 38 dei deputati Barca ed altri sulla « liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro », con la proposta di legge n. 111 del deputato Di

Nardo sul « Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici », nonché con le proposte di legge 1475 dei deputati Gunnella ed altri sulla « Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società, al cui capitale gli stessi partecipano ai fini di un pubblico controllo », 2224 dei deputati Almirante ed altri su di uno « Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organismi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti ».

Il testo, che ci viene oggi presentato, comprensivo di tanti suggerimenti provenienti da varie e diverse parti, è stato compilato dalla I Commissione della Camera dei deputati, o meglio ancora dal Comitato ristretto designato dalla medesima; e risulta, invero, quanto mai sciatto nella forma e nella terminologia giuridica e disorganico nella sostanza, pur nell'intento, di per sé lodevole, di provvedere, con la collaborazione ricevuta anche dal Governo e dai sindacati di categoria, a porre ordine su due temi o questioni d'importanza notevole, distinti tra loro, ma entro certi limiti congiunti anche, nella selva dei molti enti pubblici, antichi e recenti, che curano pubblici interessi. I due temi sono i seguenti: 1) identificare tra i vari enti suddetti quelli che meritano di essere conservati, sopprimendo gli altri come inutili (i cosiddetti rami secchi); 2) dettare criteri unitari per lo stato giuridico, l'ordinamento dei ruoli e delle qualifiche del personale degli enti pubblici non soppressi.

Si è trattato certamente di impresa ardua e chi vi parla riconosce apertamente come sia ben opportuno porre un po' d'ordine in materia e sopprimendo non pochi enti ormai da tempo inoperosi e indicando per il personale di quelli da conservare uno stato giuridico ed un trattamento economico adeguati. Ma aver voluto conseguire o raggiungere ad un tempo i due obiettivi e forse anche aver unificato tanti e così vari disegni e proposte di legge non ha permesso,

a mio modesto avviso, di conseguire alcuno dei due risultati desiderati.

Poichè sono consapevole della mia specificità, sia pur limitata, competenza in materia di cultura e pertanto della mia responsabilità particolare al riguardo, conterrò il mio esame e la mia critica solo alle parti del provvedimento legislativo che interessano questo settore: pubblica istruzione, belle arti, università ed accademie, enti di cultura in genere e di ricerca scientifica e sperimentazione e spettacolo.

Forse nella preoccupazione dei proponenti, o meglio della Camera dei deputati, di non disporre di energie bastanti a sopprimere i cosiddetti enti pubblici inutili, è il motivo che ha indotto ad imboccare la via della generale soppressione di tutti gli enti, salvo poi a farne rivivere i necessari, in virtù del disposto dell'articolo 3 del quale ora dirò.

La proposta, infatti, che ci giunge è così formulata, in termini che mi appaiono inequivocabili, nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2.

Vorrei dire all'illustre collega che mi ha preceduto: talvolta, sì, è giusto ricorrere anche alla *mens* del legislatore, allo spirito, ma, dopo che si è letta la legge, la si è interpretata secondo le parole della legge stessa; e vorrei ricordare come anche non porta fortuna « nutrire fiducia » e particolarmente da parte nostra che siamo legislatori.

Così suona chiaramente la legge: « Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti od ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente » — quindi in seguito alla soppressione — « cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3 ».

« Nei riguardi degli altri enti pubblici, » — ed io modestamente penso che ci si voglia riferire a quelli non istituiti o ordinati da leggi (in ogni modo non è chiaro) — « alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzio-

ne ordinaria o straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonchè qualsiasi facoltà impositiva ». Non possono imporre dei tributi ai loro soci. « Gli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 sono posti in liquidazione con decreto del Ministro del tesoro a mezzo dello speciale ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'articolo 3; sono altresì vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario ».

Viene negato da alcuni colleghi e anche dal relatore Barra che si tratti qui di soppressione; ma a me pare che i termini così espliciti della proposta di legge di cui ho dato lettura, inequivocabilmente provvedano ad una vera e propria soppressione nel termine di tre anni, salvo che il decreto delegato, di cui al seguente articolo 3, decreti la necessità — si parla di « necessità », non di utilità — degli enti stessi e quindi la loro sopravvivenza, ovvero dichiarare la loro inutilità con conseguente soppressione, anche prima che il triennio sia trascorso.

Si tratta, per così dire, di una vera condanna a morte di questi enti, a termine, cioè entro tre anni, salvo che nel corso di questi tre anni giunga il decreto di grazia per la non esecuzione di questa condanna.

Quali siano poi gli enti esclusi dall'applicazione della legge lo dice, in termini non meno chiari, il secondo comma dell'articolo 1, parzialmente integrato dal terzo comma.

Dice il testo del secondo comma dell'articolo 1: « Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, » — c'è una dimenticanza, poichè non si parla degli enti di credito e l'avvocato Barra sa benissimo a quali disquisizioni sottili giungano talvolta gli avvocati nell'interpretare la legge in un senso o in un altro — « gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università » — si dimenticano

le opere universitarie — « e gli istituti di istruzione, le deputazioni di storia patria e in genere gli istituti culturali di interesse locale, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori ».

Il terzo comma dello stesso articolo fa poi riferimento alle sette tabelle allegate al disegno di legge nelle quali vengono indicati gli enti che, pur non essendo soppressi, sono però sottoposti alla disciplina prevista dalla legge per quanto attiene allo stato giuridico, al ruolo e al trattamento economico del personale.

Si presentano davvero inspiegabili, almeno per me, i criteri in base ai quali sono state indicate le categorie degli enti da non sopprimere. Forse la fretta ha giocato un brutto tiro ai compilatori. E non meno inspiegabile si presenta, almeno per me, indovinare i motivi che hanno indotto ad includere nelle tabelle enti da conservare, escludendone altri ben più importanti. È forse da ritenere che l'intento originario del provvedimento di disciplinare — come diceva poco fa il mio collega — il cosiddetto parastato abbia generato l'errore, tanto più che del parastato non si fa cenno alcuno nella legge, anche, possiamo ritenere, per la poca chiarezza del significato del termine dal punto di vista giuridico.

Sta di fatto che categorie alle quali appartengono gli enti più utili e più efficienti della cultura, della ricerca scientifica e dell'arte non figurano fra le categorie escluse dalla soppressione: così gli enti pubblici di credito, gli istituti di educazione quali i convitti e i collegi nazionali, le opere universitarie (che sono istituzioni che hanno personalità giuridica propria di diritto pubblico e che, come tutti sappiamo, attendono a mettere in atto, per quanto è possibile con i mezzi di cui le opere universitarie dispongono, il cosiddetto diritto allo studio), gli osservatori astronomici o vulcanologici (questi sono istituti universitari ma fuori dell'università con personalità giuridica loro propria), le scuole di ostetricia autonome e gli istituti di cui al decreto presidenziale 31 maggio 1974, n. 419, le accademie — e ri-

cordiamo che la Costituzione parla di accademie insieme con le università — e gli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione, salvo quelli compresi nelle tabelle VI e VII previste nel comma terzo dell'articolo 1. Da quest'ultima constatazione nasce l'emendamento integrativo del comma secondo dell'articolo 1, che insieme con altri colleghi abbiamo creduto di presentare e che poniamo come condizione del nostro assenso al disegno di legge in esame.

Ove l'emendamento non venisse accolto — l'emendamento integra gli enti esclusi rimediando ad alcuni errori che sono contenuti in questa legge — resterebbero soppressi, ad esempio, tutte le accademie, eccettuata quella dei Lincei, indicata nella tabella VII ed anche le più illustri tra le quali, tanto per citarne qualcuna, l'Accademia nazionale della Crusca di Firenze, l'Accademia nazionale di San Luca di Roma, le Accademie delle scienze di Bologna e di Torino, la Accademia Pontaniana di Napoli (e questo vorrei segnalarlo particolarmente al Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione, collega Tesaurò), gli enti nazionali di cultura, quali, tra gli altri, la Giunta centrale per gli studi storici, l'Istituto italiano per la storia antica, l'Istituto storico italiano per il Medioevo (si tratta di enti che risalgono a molto tempo addietro), l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, l'Istituto italiano di numismatica, l'Istituto di archeologia e storia dell'arte (per intenderci, collocato a palazzo Venezia e che ha la migliore biblioteca italiana d'arte), l'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento (a Palazzo Strozzi, a Firenze), il Centro italiano di studi sull'alto Medioevo (Spoleto); e con questi molti altri, efficientissimi oggi è indispensabili, a mio avviso, per la cultura e per la scienza.

Sola discriminante per quanti ne desiderassero la soppressione, a mio tenue avviso, non potrebbe essere che l'ignoranza sul compito che i medesimi svolgono (non me lo spiego altrimenti), a sostegno dei doveri della nostra Repubblica.

Osservano alcuni sostenitori della legge come sia possibile che, nel volgere dei tre anni entro i quali cessano dalle loro funzioni tanti enti soppressi di diritto, intervengano, almeno per alcuni di questi ultimi, i decreti delegati previsti dall'articolo 3, per salvarli o meglio per farli risorgere in quanto dichiarati « necessari » ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale, democratico del paese; venendo inclusi in tal modo tra gli enti da conservare, pur restando sottoposti per il personale alla disciplina dettata dalla legge. Senza dubbio, ciò è possibile, ma sempre ammesso che tale disciplina sia compatibile con il funzionamento di enti di cultura e di ricerca, tanto sono diversi questi enti l'uno dall'altro e dal parastato.

Non è troppo dichiarare al riguardo assolutamente deleterio per gli enti di cultura e di ricerca e per le accademie sopresse — prego i colleghi di scusare alcuni termini, ma ho il dovere di usarli — il fatto del loro essere posti in liquidazione o il blocco dei loro organici e la privazione di ogni contributo ordinario e straordinario a carico del bilancio dello Stato e di altri enti pubblici, nonchè di qualsiasi facoltà impositiva. È facile prevedere a quante pressioni e a quale generale corsa darebbe adito da parte dei medesimi la semplice speranza di reviviscenza per decreto delegato e di uscire dallo stato di condanna esiziale per il loro funzionamento; mentre non è da sottacere il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3, secondo il quale i decreti delegati vengono emanati esclusivamente su proposta del Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione insieme con quello del tesoro, sia pure di concerto con altri ministri interessati. Alludo in questo momento in modo particolare al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per i beni culturali, che non hanno il diritto di avanzare proposte; questo diritto lo ha il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. E non è neanche da dimenticare che il Governo provvederà all'emanazione di decreti delegati — dice il testo — a seguito di una indagine conoscitiva.

Non sarebbe stato — oso dire — più logico procedere ad indagini prima di sopprimere tante forze che potrebbero essere e sono benefiche per il paese? A nostro avviso insomma la soppressione indiscriminata e la conseguente scomparsa dell'attività, tanto intensa ed utile, delle accademie e di tanti istituti culturali e scientifici costituirebbero una delle più gravi iatture immaginabili oggi per la scienza e la cultura, coltivate in tutto il mondo civile quali fattori di progresso...

R I C C I . Questi compiti se li assumerà il ministro per i beni culturali.

E R M I N I . Per riassumere il personale degli enti che sopprimiamo? Per evitare crisi di lavoro? Questo è un sistema spiacevole: distruggiamo allora le case per far lavorare i muratori!

Per quanto in particolare si riferisce ancora alle accademie universalmente note e agli istituti culturali e scientifici con sede in Roma, apparirebbe fatto più che strano direi scandaloso, almeno per gli uomini di studio, che proprio l'Italia repubblicana perdesse certi centri culturali degni di stare alla pari con quegli istituti stranieri che le maggiori nazioni civili hanno istituito e istituiscono in Italia e a Roma.

Ci si potrebbe altresì domandare dove andrebbe a finire il cosiddetto pluralismo culturale, sul quale da tante parti, e purtroppo da troppo tempo, si discute.

Formuliamo il nostro giudizio negativo anche in considerazione del ben tenue risparmio, se non del notevole aggravio, che con la soppressione proposta verrebbero ad avere le finanze dello Stato. Attenendomi rigorosamente al mio intento, che è quello di far presente al Senato il mio pensiero esclusivamente sulla materia di mia competenza, mi astengo — anche per non abusare della cortesia di quanti mi ascoltano — dal manifestare adeguatamente le mie critiche sugli altri articoli della legge — e sono numerosi e vanno dal 5 al 44 — relativi al trattamento giuridico ed economico del personale, trattamento che non vi è dubbio sia



inapplicabile per molti degli enti di cui ho parlato, se non altro per il semplice fatto che i medesimi hanno in genere al loro servizio solo pochi studiosi di buona volontà, e non una numerosa burocrazia come quelli parastatali, quali ad esempio l'INPS, l'INAIL, l'INAM e l'ENPAS.

E sarebbero critiche piuttosto gravi, e per quanto riguarda la forma con la quale gli articoli sono stesi e per quanto riguarda la sostanza; critiche del resto già esposte in quest'Aula la scorsa settimana, in termini che a me sono apparsi molto efficaci, dall'illustre nostro collega senatore Cifarelli, presidente della Commissione istruzione e belle arti alla quale ho l'onore di appartenere.

Guardino ad esempio, sia pure fuggevolmente, i colleghi senatori all'ultimo comma dell'articolo 10 e all'ultimo comma dell'articolo 11 relativi ai poteri attribuiti alla Federazione nazionale dei sindacati di categoria, quando i legislatori ufficiali siamo proprio noi e solo noi; guardino al decreto che il Presidente della Repubblica sarebbe tenuto ad emettere in obbedienza all'articolo 26, a seguito della ipotesi di accordo sindacale circa il trattamento economico e circa lo stato giuridico; e all'analogo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma quinto dell'articolo 28, circa la disciplina disposta nell'ipotesi sempre di accordo sindacale; guardino all'articolo 41, che abroga *sic et simpliciter* un numero notevole, a me pare, di articoli e di leggi anche recentissime; e all'articolo 42, che, per provvedere alla copertura finanziaria, dispone che gli enti interessati « assumano e promuovano » — sono parole testuali — « adeguate misure atte a realizzare la necessaria copertura finanziaria ». A proposito di questo articolo è ben singolare il parere espresso dalla 5ª Commissione bilancio, che nell'imbarazzo — e lo dico nel massimo rispetto che devo alla Commissione — si dichiara favorevole al disegno di legge richiamando però ad un tempo l'attenzione « sulla singolarità della norma di copertura prevista » e « sulle possibili negative ripercussioni indirette sul bilancio dello Stato »: parere dunque favorevole e sfavorevole.

E guardino anche gli onorevoli colleghi all'articolo 44, che dispone che il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge — quindi quando la legge sarà approvata dal Parlamento e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* — ha effetto dal 1º ottobre 1973; e guardino infine alla annessa tabella VI, relativa agli enti scientifici di ricerca e sperimentazione, che su ventuno voci ne include ben dieci relative agli istituti zooprofilattici; e guardino alla tabella VII annessa ugualmente, relativa agli enti culturali e di promozione artistica, che dimentica, ad esempio, gli enti lirici e tutte le accademie, ad eccezione di quella dei Lincei.

In conclusione, non tralasciando di esprimere anche alcuni dubbi, per dovere di coscienza, sulla legittimità costituzionale del provvedimento in rapporto con quanto disposto agli articoli 9, 18 e 33 della Costituzione della Repubblica, chi si onora di parlarvi non può non esprimere un giudizio sfavorevole sul disegno di legge e, solo in via subordinata, si permette di insistere sugli emendamenti che si è permesso di proporre agli articoli 1 e 2.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici investe un settore particolarmente complesso e rivela subito la sua incompletezza e il suo aspetto confuso e incerto sul quale già si sono soffermati i colleghi del mio Gruppo nell'altro ramo del Parlamento e in quest'Aula i senatori che mi hanno preceduto.

La complessità della materia e la diversificazione dei vari enti pubblici che si intendono livellare in una comune disciplina rendono il compito del legislatore particolarmente difficile specie se per la soluzione di tutti i complessi problemi che si presentano si perdono di vista quei criteri di obiettività che mai come in questo caso dovrebbero essere rispettati.

È noto che sul riassetto del cosiddetto parastato la nostra parte politica ha presentato un disegno di legge, a firma dell'onorevole Di Nardo, contenente criteri per questo riassetto e sono note le dispute che si sono avute nell'altro ramo del Parlamento quando i vari disegni di legge sono stati conglobati in un unico schema predisposto dalla Commissione. Ma la fretta con la quale qui al Senato si è discusso il testo in Commissione e l'urgenza con la quale il disegno di legge è stato portato in Aula, onorevole Sottosegretario, dimostrano solo la volontà di cedere alle pressioni che vengono dall'esterno per arrivare ad una approvazione della legge con sollecitudine, ma evidentemente senza una adeguata ponderazione. Fare presto anche se male, ma dimostrare all'opinione pubblica che il Parlamento affronta il problema, anche se poi le dolorose conseguenze verranno scontate in avvenire. Ma di questo nessuno si preoccupa. Siamo abituati a fare le leggi e poi a tornarci nuovamente sopra per correggere gli errori che sono stati commessi molte volte volutamente, pur di raggiungere lo scopo di dare la sensazione di avere fatto qualcosa, pur sapendo che non si fa assolutamente niente.

Il tentativo di uniformare la disciplina dei vari enti pubblici per evitare disparità tra i vari enti e tra il personale da questi dipendente è certamente pregevole e risponde a una aspettativa che tutte le parti politiche, compresa la nostra, intendono soddisfare, ma il modo in cui si intende pervenire a tale scopo non è certo soddisfacente e lascia moltissime perplessità o addirittura lacune o impostazioni che non possono essere supinamente da noi accettate.

La prima critica riguarda ovviamente il campo di applicazione della legge e la soppressione e liquidazione degli enti cosiddetti inutili. Abbiamo già molte volte denunciato, onorevole Sottosegretario, la mancanza di una anagrafe degli enti pubblici. Si tratta di un numero imprecisato; si è parlato di 58.000 enti pubblici e mi risulta che presso l'ufficio di statistica vi sia una pubblicazione nella quale sono individuati 59 mila enti pubblici fino a questo momento. Evidentemente gli altri 8.000 non sono ancora stati identificati. (*Interruzione del se-*

*natore Barra*). Ma la conoscenza del numero e della qualità di questi enti è un presupposto fondamentale dal quale muovere, come giustamente diceva poco fa il senatore Ermini con la sua competenza ed esperienza.

Non basta dire che alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di approvazione della legge tutti gli enti non dichiarati necessari cessano di esistere. È assolutamente incostituzionale una norma del genere. L'ente pubblico viene istituito con legge e non può essere soppresso con il silenzio. Non si è mai verificata una cosa del genere. Non si prevede un provvedimento positivo o negativo del Governo, ma si prevede che il silenzio faccia estinguere un ente pubblico. Ma non è possibile con il nostro ordinamento giuridico che un ente istituito con legge venga soppresso di fatto da parte della pubblica amministrazione. Questo è certamente incostituzionale e lo abbiamo già denunciato nell'altro ramo del Parlamento.

Ma quello che sorprende è il modo con il quale è stata congegnata la delega. Onorevoli colleghi, ci dobbiamo soffermare qualche minuto su questo argomento. L'articolo 3 dice testualmente che il Governo è delegato a emanare decreti contenenti « l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese ». Sono quattro aggettivi che dicono molto, ma non dicono nulla. Domando a lei, onorevole Sottosegretario, quale può essere un ente ritenuto necessario allo sviluppo economico e democratico. Che senso ha definire un ente come democratico? Un ente pubblico svolge dei compiti e delle funzioni; si tratta di enti di gestione e la democrazia non c'entra. Un tale ente deve servire, deve essere utile al paese, deve svolgere una attività parallela a quella degli organi dello Stato, altrimenti è perfettamente inutile che vi sia un ente pubblico regolarmente costituito. Quindi l'aggettivazione è talmente vaga che la delega è veramente generica per cui esorbitiamo dai limiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione: non vi sono infatti criteri direttivi obiettivi e precisi perchè dire genericamente che l'ente deve assolvere alla

funzione economica, civile, culturale e democratica significa non aver detto nulla.

Non parliamo poi dell'aggettivo « economico », perchè tutti gli enti pubblici sono antieconomici se è vero, come è stato dichiarato dall'onorevole La Malfa, che essi hanno un *deficit* di 18.000 miliardi. Evidentemente non c'è motivo di tenere in piedi enti che sono certamente antieconomici, per cui in pratica diciamo al Governo di sopprimere tutti gli enti pubblici. Come si vede, si tratta di affermazioni solo di bassa demagogia.

Passiamo ai criteri stabiliti dall'articolo 3. Si parla di rilevanza di questi enti ai fini dell'attuazione della programmazione e delle scelte produttive, della economicità, della convenienza a rimanere distinti dall'amministrazione dello Stato. Al numero 4 poi si fa riferimento alla competenza delle regioni. Ma ci si rende conto di come la delega venga dilatata in maniera spaventosa? In pratica se l'ente pubblico tratta materia di competenza regionale, il Governo, che è delegato dal Parlamento, a sua volta delega le regioni. Ma *delegatus non potest delegare*. Non si è mai visto che una delega in bianco possa trasferirsi in una sub-delega data alle regioni. Mi rivolgo a lei, senatore Barra, perchè con la sua esperienza in materia giuridica mi dia dei chiarimenti. Tra l'altro l'ente pubblico è nazionale e non regionale. Finchè non cambiamo il nostro ordinamento giuridico, l'ente pubblico è istituito con legge e quindi è nazionale. Ed allora che cosa c'entrano le regioni? Perchè per stabilire se un ente pubblico deve vivere o meno bisogna sentire le regioni?

Nell'ultimo comma dell'articolo 3 si dice che il Governo provvede a compilare l'elenco sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati. Ebbene, tutti abbiamo fatto parte di queste Commissioni (personalmente faccio parte della Commissione per le risorse proprie della Comunità europea, materia che impegna lo sforzo finanziario dell'Italia nei riguardi della Comunità) e si sa che su venti parlamentari ne sono di norma presenti al massimo tre. Dato che queste Commissioni interparlamentari hanno un compito consultivo, ognuno si ritiene nel diritto di insistere

in questo assenteismo che ormai fa parte delle consuetudini del nostro paese per cui in pratica queste Commissioni non funzionano. Per questa ragione abbiamo proposto con un nostro emendamento che il parere della Commissione sia almeno vincolante. Si tratta di un grosso problema: se il Parlamento deve vigilare su questa attività indiscriminata del Governo, bisogna dare alla Commissione dei poteri concreti con la emanazione di pareri vincolanti per l'Esecutivo.

Mi pare dunque evidente come siano violate le norme dell'articolo 76 le quali stabiliscono che la delega deve riguardare materia determinata e determinabile con criteri precisi e non può essere lasciata alla piena discrezionalità del potere esecutivo.

Queste brevi considerazioni sugli articoli 2 e 3 dimostrano la incostituzionalità della normativa per eccesso di delega, per incertezza della materia e per indeterminatezza delle modalità di valutazione.

Altre osservazioni possono essere fatte sul piano generale, anche se su molte di esse dovremo ritornare in sede di illustrazione dei numerosi emendamenti che abbiamo presentato nell'interesse dei lavoratori affinché venga migliorata la loro condizione: verità che viene occultata nelle piazze agli interessati. Parimenti importante è l'emendamento che abbiamo presentato onde stabilire un'anzianità convenzionale a favore del personale dipendente che da un ente disciolto debba essere trasferito ad un altro ente. Mi domando per quale ragione il dipendente di un ente pubblico che viene dichiarato inutile e che viene soppresso debba essere trasferito ad un altro ente pubblico che potrebbe non essere adeguato alla sua base culturale o alle sue aspirazioni di lavoro. In questo caso bisogna stabilire che il dipendente può chiedere di essere collocato a riposo anticipatamente e che deve beneficiare di un'anzianità convenzionale di cinque o sette anni, come abbiamo proposto, proprio per potersi inserire nuovamente nella vita lavorativa.

Non mi soffermo su altri emendamenti che riguardano ad esempio la nomina dei direttori generali, che è un altro punto gravissimo in quanto rappresenta il sistema attraverso il quale il sottogoverno esercita

la sua forza e il suo strapotere, nonché la nomina dei vice direttori generali che noi diciamo che debbono sempre essere nominati dall'interno degli enti pubblici.

Un discorso a parte va fatto su uno dei punti centrali della legge, onorevole Sottosegretario, cioè sulla partecipazione delle organizzazioni sindacali alla cosiddetta ipotesi di accordo. All'articolo 7 si parla dei sindacati maggiormente rappresentativi, e noi chiediamo che si dica: « sindacati operanti nell'ente ». Infatti si può verificare che in campo nazionale un'organizzazione sia maggiormente rappresentativa ma che in un certo ente vi sia un'organizzazione autonoma. Perché in un ente in cui le organizzazioni maggiormente rappresentative non hanno seguito queste debbono decidere della vita, della sorte, degli interessi di un settore di lavoratori che aderiscono invece ad un altro sindacato? Parlo di sindacati autonomi; non parlo naturalmente della CISNAL che nel parastato ha un'importanza notevolissima e che è certamente più forte di alcuni sindacati che fanno parte della triplice.

Vediamo che questa espressione è usata varie volte nel disegno di legge: se ne parla all'articolo 7 e se ne parla all'articolo 23 il quale a sua volta, per la Commissione, richiama gli accordi sindacali di cui all'articolo 28. Ciò dimostra chiaramente che questa norma è contraria alla Costituzione e ai principi fondamentali di libertà e di uguaglianza tra tutti i cittadini. L'articolo 23 con molta ambiguità rinvia l'elezione dei componenti della Commissione eletti dal personale agli accordi sindacali di cui al-

l'articolo 28, ma l'articolo 28 si richiama agli accordi tra le delegazioni degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti. Manca cioè in questa contrattazione la certezza degli interlocutori. Chi deve intervenire in questa « ipotesi » di accordo sindacale, come l'avete definita voi stessi? Quale sindacato? Chi ha la rappresentanza? Veramente stiamo dimenticando i principi della nostra Costituzione!

Innanzitutto questa ipotesi di accordo sindacale investe due problemi che sono di notevole interesse. Il primo è lo svuotamento del potere regolamentare della pubblica amministrazione che viene superato e quasi annullato per cedere il posto a questa ipotesi anomala di contrattazione.

Infatti sappiamo, anche per esperienza diretta, che gli enti pubblici non hanno mai accettato una contrattazione sindacale: gli enti pubblici avevano delle intese informali che venivano poi recepite dalla pubblica amministrazione attraverso un atto di imperio rappresentato dal regolamento. Ebbene, non possiamo privare la pubblica amministrazione di questa sua caratteristica che è il potere di imperio dell'atto regolamentare che deve disciplinare la vita degli enti pubblici.

Pertanto andiamo ad incrinare un concetto giuridico fondamentale; ne abbiamo incrinati tanti e questo non sarà nè il primo nè l'ultimo certamente, ma è evidente che in tal modo annulliamo un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico: il potere dell'autonomia regolamentare dell'ente pubblico e della pubblica amministrazione.

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue PISTOLESE) Inoltre — e questo è più importante — noi violiamo l'articolo 39 della Costituzione. Si dice che l'articolo 39 della Costituzione non è stato attuato con legge dello Stato: no, onorevoli colleghi, non è questo il ragionamento. Innanzitutto l'articolo 39 contiene una prima

norma precettiva e non ha bisogno di essere attuato in quanto ciò avviene automaticamente: « L'organizzazione sindacale è libera ». Per questa prima parte, l'articolo 39 della Costituzione è legge dello Stato in quanto è recepito nella nostra vita di tutti i giorni tanto è vero che abbiamo sindacati

liberi di tutte le categorie e di tutti i colori politici. Poi c'è la seconda parte che non è stata recepita: « Possono » — i sindacati — « rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria... » *erga omnes*.

È vero che ciò non è stato trasfuso in una legge di applicazione, ma c'è una sentenza della Corte costituzionale che voglio richiamare, cioè la n. 106 del 1962 la quale, parlando dell'articolo 39 della Costituzione, dice: « L'articolo 39 pone due principi che possono intitolarsi alla libertà sindacale e all'autonomia collettiva professionale. Con il primo si garantisce la libertà dei cittadini di organizzarsi in sindacati e libere associazioni; con l'altro si garantisce alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interesse che sorgono dalle contrapposte categorie. Una legge » — ecco l'affermazione della Corte — « la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dall'articolo 39, sarebbe palesemente illegittima ».

Ebbene, andiamo a stabilire in una norma che dei sindacati che non rappresentano l'intera categoria possono e debbono stipulare un accordo collettivo, poi recepito dallo Stato.

Inoltre, l'articolo 39 della Costituzione è inquadrato in tutto il sistema costituzionale e cioè è collegato all'articolo 2, in cui si dice: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali... » e all'articolo 3: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale... senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche... ». Ebbene, voi volete fare delle discriminazioni: la Destra nazionale è contraria a questo punto della legge in quanto rappresenta un sistema per consegnare gli enti pubblici, attraverso la contrattazione con alcune organizzazioni sindacali, ad una sola parte politica. Su questo siamo decisamente contrari; d'altra parte se questa leg-

ge sarà approvata, potrà cadere dinanzi alla Corte costituzionale per i motivi cui ho fatto cenno prima.

Direi poi che c'è un comma dell'articolo 28 della legge in esame in cui si fa cenno alla possibilità di eventuali osservazioni da parte di sindacati non rappresentati; questo non ci sembra costituire una garanzia delle minoranze. Infatti non rappresenta una garanzia delle minoranze stabilire che, se un accordo è stato raggiunto tra alcune organizzazioni sindacali che fanno parte della delegazione e la delegazione degli enti, si possono inoltrare dei rilievi; non basta dire che, se un sindacato non ha partecipato alla delegazione, può tuttavia presentare delle osservazioni. Queste sono le classiche osservazioni che si fanno nei piani regolatori e che lasciano il tempo che trovano: si presentano e rimangono lì, ma non inficiano la struttura dell'ipotesi di accordo sindacale che viene stipulato.

Trattasi veramente di un evidente arbitrio che viene commesso e di una grossa discriminazione a danno dei sindacati che sono fortemente rappresentativi nel campo del lavoro e soprattutto del parastato.

Un'ultima considerazione riguarda l'elencazione degli enti, di cui ha parlato mirabilmente il senatore Ermini evidenziando quanti enti sono rimasti esclusi da questa prima elencazione. Mi rendo conto però, senatore Ermini, che l'esclusione non rappresenta attualmente alcun pericolo perchè vi è la possibilità di una successiva valutazione nel corso del triennio. Questo, pertanto, non costituisce un pregiudizio. Il pregiudizio concerne invece quegli enti che sono stati compresi nella legge e non ne possono più uscire con un decreto delegato. In sostanza gli enti non compresi potranno venire inseriti in un secondo momento, ma quelli che per errore sono stati inseriti non ne possono più uscire in base a un decreto delegato, ma occorre una legge formale che deve essere presentata in Parlamento.

Questo è l'errore giuridico fondamentale, tanto è vero che tutte le parti politiche si preoccupano di alcuni enti, quali, ad esempio, la Cassa per il Mezzogiorno. Anche noi abbiamo tale preoccupazione. La Cassa per

il Mezzogiorno non è certamente un ente pubblico, è quasi un organo dello Stato, svolge un'attività parallela a quella dello Stato e, occupandosi degli interventi straordinari per il Mezzogiorno, ha una funzione temporanea. Non possiamo quindi considerarla come un ente da sciogliere o da conservare: è un ente che vivrà fino a quando avrà assolto ai suoi compiti, dopo di che automaticamente cesserà di esistere.

Ma l'errore vero, senatore Barra, riguarda i famosi enti mutualistici e precisamente l'INADEL, l'INAM, l'ENPAS, l'ENPDEDP, l'ENPALS. Abbiamo compreso, infatti, questi enti tra quelli che devono vivere, ma ci siamo dimenticati che all'articolo 12-bis di una legge approvata cinque mesi fa, e precisamente la legge 17 agosto 1974, n. 264, sull'avvio della riforma sanitaria, abbiamo stabilito che entro il 1° luglio 1975 sono sciolti i consigli di amministrazione dell'INAM, ENPAS, INADEL, ENPDEDP, ENPALS e sono nominati i commissari per la temporanea gestione. Si stabilisce inoltre che al compimento del biennio dalla data del decreto sono estinti tutti gli enti e le gestioni autonome preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico.

Ora io vi domando: che cosa stiamo facendo? Da una parte abbiamo sciolto questi enti e in un altro provvedimento stabiliamo che questi sono enti che devono vivere.

**BARRA, relatore.** L'articolo 35 risolve questo problema.

**PISTOLESE.** Ho voluto segnalare questo che a me sembra un errore macroscopico anche perchè mi preoccupo di ciò che può pensare la pubblica opinione. D'accordo, dobbiamo fare presto ma con questo non è detto che dobbiamo fare assolutamente male. Si dice che dobbiamo approvare subito questa legge sul parastato anche se vi sono errori o macroscopiche violazioni di legge: nulla si deve toccare, come è stato detto da più parti e anche da un collega di parte socialdemocratica, perchè la legge è attesa e dall'esterno arrivano pressioni di fronte alle quali il Parlamento nazionale deve cedere — è il nostro destino — anche

se lo spirito di un approfondimento è migliorativo per i lavoratori e dovrebbe quindi essere accetto e gradito a tutti gli interessati. Ma la piazza si agita perchè è strumentalizzata molto spesso a danno dei lavoratori. Quello che interessa è aumentare il disordine e nascondere agli associati la verità pur di conseguire alcuni benefici organizzativi e sindacali. Ciò non interessa certamente i dipendenti degli enti pubblici (che attendono i benefici che giustamente meritano) ma riguarda solo il fatto politico di consegnare alcuni enti nelle mani di determinate parti politiche al di là e al di fuori di concreti interessi di categoria.

Onorevoli colleghi, confermiamo la volontà politica positiva nei confronti del riordinamento degli enti pubblici e del personale dipendente. Diamo atto che molte richieste contenute nel disegno di legge presentato dalla nostra parte politica sono state recepite nel testo unificato, ma non possiamo non sottolineare che molti aspetti di questo disegno di legge ci lasciano seriamente perplessi. Illustreremo gli emendamenti migliorativi presentati nell'interesse vero dei lavoratori dipendenti ma non possiamo, allo stato, esprimere il nostro giudizio definitivo: ci pronunceremo in sede di voto dopo l'esito della discussione e della votazione di quegli emendamenti che riteniamo strettamente necessari. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni.*)

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

**VALITUTTI.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non dirò anche onorevoli banchi, come disse un uomo politico francese, nella speranza che essi via via si colmino, perchè questa speranza ovviamente non c'è. Il disegno di legge n. 1718 che ci proviene dall'altro ramo del Parlamento è noto alla pubblica opinione assai più con la denominazione di disegno di legge per la soppressione degli enti inutili che non con quella, assai più rivelatrice della sua sostanza, di una nuova disciplina giuridica di un gruppo di enti pubblici, ritagliati, per così dire, nella

distesa della boscaglia degli enti pubblici e collegati tra di essi per formare un nuovo e anomalo tipo di amministrazione pubblica, nè assimilabile a quella diretta dello Stato, nè a quella indiretta e tradizionale degli enti territoriali. Il disegno di legge contiene anche norme che prevedono la soppressione dei cosiddetti enti inutili, ma queste norme per una parte servono da schermo a quelle che ne costituiscono il contenuto principale e più qualificante e dall'altra si sono volute inserire, premettendole alle altre, per dare a tutto il provvedimento la spinta della forza moralizzatrice che sempre suscita nel nostro paese la ricorrente crociata contro il parassitismo degli enti inutili.

Io personalmente stimo questo stato d'animo che nasce dal sentimento e dalla volontà che i mezzi e l'autorità pubblica non servano a fini di corruzione e di diseducazione e non siano distolti neppure per una piccola parte dal concorrere all'elevamento della vita generale del paese. Ma, come dirò tra poco, anche stavolta si è fatto appello all'insorgere di questo stato d'animo non tanto per raggiungere il fine di sopprimere veramente gli enti inutili — perchè se ciò veramente, senatore Barra, si fosse voluto fare si sarebbero dovuti predisporre altri meccanismi e congegni — quanto per assecondare il corso del disegno di legge prestandogli l'ausilio di una forza morale e politica ad esso sostanzialmente estranea e insieme per dargli una nobile copertura. Non dobbiamo dimenticare che già vige, ce l'ha ricordato anche il nostro relatore, la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 per la soppressione degli enti inutili. Il nostro relatore ci ha detto che il suo risultato è stato deludente ove si consideri che al 30 giugno 1971 gli enti posti in liquidazione assommavano ad appena 54. Evidentemente egli è convinto che questo nuovo disegno di legge, per la parte riguardante la soppressione degli enti inutili, non sarà deludente. Lo vedremo. Ritornerei su questa parte che ritengo non essenziale e qualificante, ma non priva della capacità, come cercherò di dimostrare, di determinare nella sua pratica applicazione gravi pericoli e di produrre aberranti conseguenze sulle quali anche mi soffermerò. A

me pare che mi spetti intanto individuare, analizzare e valutare subito quello che è il vero intento del disegno di legge, ossia la volontà espressa in norme di dare fisionomia e consistenza giuridica al cosiddetto parastato, rammaricandomi vivamente del fatto che non si sia avuto il coraggio di confessare con chiarezza questo intento, nascondendolo dietro quello della soppressione degli enti inutili. Secondo me aver voluto mettere insieme i due differenti problemi — come ha ricordato anche il senatore Ermini — non ha giovato alla chiarezza necessaria per affrontare seriamente sia l'uno che l'altro problema; ciò che è peggio, ha creato connessioni che, come spero di dimostrare, potranno produrre gravi conseguenze sul piano della stessa individuazione del parastato. Debo dare atto che nè nella intitolazione, nè in nessuno dei 44 articoli figura mai nel disegno di legge la parola « parastato ». Poichè a me questa parola non piace e non ricorre nei dizionari da me preferiti, nei quali c'è solo l'aggettivo « parastatale » per significare ciò che ha caratteri istituzionali paragonabili o riconducibili a quelli propri degli organi dello Stato, non posso che compiacermi dell'omissione. Ma, senatore Barra, aver omesso la parola non significa non aver creato la realtà a cui essa corrisponde. C'è da chiedersi innanzitutto perchè si sia voluto evitare accuratamente di adoperare la parola, pur nell'evidenza del fine non nascosto di fare degli enti cui il disegno di legge si riferisce le membra sparse del nuovo *corpus* anomalo del parastato.

Si potrebbe dire che anche l'omissione della parola abbia avuto un fine ingannevole, come quello di aver voluto inserire nel disegno di legge la carica della crociata contro gli enti inutili; si potrebbe pensare che omettendo la parola si sia ritenuto di non dar risalto alla realtà. Invero il nostro relatore si sforza di dare dell'omissione una motivazione più nobilitante, perchè dice che si è ritenuto opportuno evitare ogni definizione legislativa degli enti classificabili nel parastato, sia per la sua scarsa utilità pratica e sia per la sua complessità, dimenticando lui, scolastico, che *adducere inconueniens non est solvere argumentum*. Aggiun-

ge il nostro troppo indulgente e bonario relatore che l'opportunità di non affrontare l'inquadramento dogmatico del parastato trae ragione dalla considerazione che il disegno di legge non intende modificare le funzioni istituzionali degli enti che sopravvivranno; ma poi non può non riconoscere — bisogna dargliene atto — che il disegno di legge completa il quadro dei criteri del pubblico impiego, che perciò resta normalizzato — riproduco quasi testualmente le sue parole — nelle tre branche fondamentali che oggi in via sistematica vanno profilandosi, e propriamente: nella disciplina privatistica per l'attività imprenditoriale esercitata dagli enti pubblici economici, nella disciplina autonoma degli enti pubblici territoriali e finalmente in quella del parastato, introdotta da questo disegno di legge che in definitiva — come dice il relatore — rompe la singola e discrezionale facoltà organizzativa di ciascun ente.

Non è dubbia la volontà del disegno di legge di dare fattezze e consistenza alla realtà del parastato, non solo perchè lo dice il relatore ma perchè a tal fine, come dirò tra poco, convergono le sue principali e più numerose norme. Questo disegno di legge fonda veramente il parastato, ma — come ha confessato il senatore Barra — lo fonda nel vuoto della sua definizione giuridica. Fonda il parastato perchè, elencati gli enti che lo costituiscono raggruppandoli in 7 categorie, pur se l'elenco indicato nella tabella è integrabile in forza degli articoli 2 e 3, cioè del ripescaggio degli enti soppressi, stabilisce norme uniformi per l'assunzione del personale, per il trasferimento del personale in esuberanza fra gli enti con decreti dei Ministri vigilanti, per i doveri e le responsabilità dei dipendenti, per i congedi e le aspettative, per le punizioni disciplinari, per la distinzione dei ruoli e delle qualifiche, per la disciplina della dirigenza, per l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti, per la formazione dei bilanci e dei consuntivi, per il trattamento economico del personale, pur se l'articolo 20 racchiude il germe del differenziamento, con riferimento alla dimensione di ciascun ente e all'entità delle sue entrate e delle sue uscite, e per il proce-

dimento relativo alla contrattazione triennale dello stesso trattamento. Il disegno di legge non ignora che nel nostro ordinamento esistono altri enti pubblici, diversi da quelli cui è dedicata la sua disciplina normativa; non solo non li ignora, ma li specifica nell'escluderli, con il comma secondo dell'articolo 1 e con il comma secondo dell'articolo 2, dalla stessa disciplina. Inoltre esso, posta la distinzione tra enti esclusi ed enti elencati nella tabella, destinatari della predetta disciplina, ed effettuata indiscriminatamente la strage di tutti gli altri enti sopprimendoli di diritto, prevede l'ipotesi che con decreti delegati entro un triennio dalla sua entrata in vigore alcuni degli enti soppressi possano essere dichiarati necessari ed essere perciò aggiunti a quelli già elencati.

La tabella elenca 95 enti raggruppandoli in sette categorie e precisamente in quelle degli enti di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, degli enti di assistenza generica, di enti di promozione economica, di enti preposti a servizi di pubblico interesse, di enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero, di enti scientifici e di ricerca e sperimentazione e di enti culturali e di promozione artistica. Questi 95 enti, in cui primeggiano, per numero e consistenza, quelli di previdenza e di assistenza che sono la colonna portante della nuova costruzione, formano il primo nucleo di neoparastato, ma questo primo nucleo può espandersi anche notevolmente a seconda della larghezza con cui sarà esercitato il potere di dichiarare necessari gli enti soppressi, per i quali non c'è possibilità di scampo tra l'essere dichiarati necessari, e finire perciò nell'esercito avanzante del parastato, o il rimanere definitivamente sotto la pietra tombale della soppressione.

Una caratteristica del nuovo parastato che sorge è perciò di essere non un parastato chiuso ma aperto, un parastato in evoluzione, in espansione, almeno quantitativa. Se questo disegno di legge diverrà legge senza variazioni, nessun ente pubblico potrà sorgere e sopravvivere in Italia, al di fuori delle categorie escluse, espressamente specificate, senza andare ad intrupparsi nel parastato. Tuttavia il disegno di legge non ci dice cos'è



il parastato e non ci rivela i criteri in base ai quali ha ritenuto di scegliere gli enti elencati come nucleo originario del parastato e non altri.

Il nostro relatore ha vantato come pregio del disegno di legge la decisione di non affrontare quello che egli chiama « inquadramento dogmatico del parastato », ma invero è obiettivamente impossibile — prego il relatore, se mi sbaglio, di dimostrarmelo — capire come si possa scegliere tra una miriade di enti quelli integrabili nel parastato senza partire da un'idea precisa del parastato, della sua natura, delle sue caratteristiche, delle sue finalità nell'unità dell'ordinamento, e perciò si avrà la conseguenza fatale di soggiacere nella scelta al caso e all'arbitrio. Quando infatti si analizza l'elenco della tabella, a cominciare dalle categorie in cui sono raggruppati gli enti elencati, si deve constatare che manca una *ratio* oggettiva sia per giustificare la presenza di alcuni enti inclusi sia per giustificare l'assenza di alcuni enti esclusi. Ho molto rispetto per l'Ente italiano della moda e per l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, ma sarei grato al relatore se mi spiegasse sotto quale profilo questi due enti meritino di inserirsi nel *corpus* del parastato. A me pare che essi abbiano pieno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, ma proprio non riesco a capire perchè debbano far parte integrante del parastato.

Diceva Machiavelli nella vita di Castruccio Castracani: io ho ancora da capire perchè fra' Bacchettone deve andare in paradiso e Uguccione della Faggiuola deve andare all'inferno. E io debbo ancora capire perchè alcuni enti siano nel parastato e altri ne siano fuori. Anche il Centro sperimentale di cinematografia e l'Ente teatrale italiano non sembrano inseribili nel parastato se non alla condizione di concepire quest'ultimo come una specie di bazar in cui si ficca tutto ciò che è capitato tra le mani o sotto gli occhi dei suoi frettolosi ordinatori.

Vi è fra gli enti del parastato l'Accademia dei Lincei che preesisteva non solo al parastato, ma perfino allo Stato nazionale fondato poco più di 100 anni fa. L'Accademia dei Lincei è gloriosamente prenazionale. Il

nostro relatore ci ha ricordato che essa deve la sua nuova vita a una legge, è vero, ma ciò è accaduto perchè questa gloriosa Accademia fu soppressa dal fascismo con una legge e perciò non poteva essere ricostituita se non con un'altra legge.

Secondo me è stato commesso un errore nel sottoporre l'Accademia dei Lincei al controllo della Corte dei conti. E significa rinnovare e aggravare quell'errore comprendere quell'Accademia nel parastato, deturpando il nobile volto della sua tradizione di assoluta libertà. Ci sono certamente problemi di personale che non ignoro e non sottovaluto, ma sono problemi che bisognava risolvere con altri strumenti giuridici, senza portare l'Accademia dei Lincei a far parte di questo squallido parastato.

La verità storica e politica, senatore Giuliano, è che il parastato, questo parastato che il presente disegno di legge si propone di mettere al mondo, è nato come esigenza e problema nell'ambito degli enti di previdenza e assistenza, ma questo problema si doveva risolvere con un differente e autonomo strumento legislativo, con risultati più vantaggiosi per i diritti del personale.

Se il neoparastato si è irrobustito con l'annessione di altri enti, ciò è accaduto per la spinta di quel nuovo tipo di imperialismo che è l'imperialismo sindacale, anelante ovviamente ad estendere la sua azione a soggetti sempre più numerosi. Questo è nella natura di ogni imperialismo, come ben sanno i colleghi comunisti.

Nell'analizzare alcune fra le principali norme della nuova disciplina giuridica apprestata da questo disegno di legge, porrò in evidenza alcuni poteri che questa disciplina attribuisce ai sindacati nella vita e nel funzionamento del parastato. Perciò non infondatamente ritengo di aver detto che c'è una spinta sindacale ad estendere il territorio del parastato al di là dei limiti entro i quali ne è sorta l'esigenza.

Esaminando nel suo contenuto oggettivo la nuova disciplina, lumeggerò brevemente quelli che mi sembrano i suoi aspetti più negativi e pericolosi, ma secondo me il vizio principale e più grave del disegno di legge è nella contraddittorietà della sua pretesa fon-

damentale che è quella di individuare la sfera del parastato specificando gli enti che lo costituiscono e disciplinandoli senza una idea precisa del parastato in base alla quale soltanto è possibile scegliere fra gli enti quelli meritevoli e bisognosi di essere inseriti nella disciplina più stretta ed uniforme del parastato e quelli viceversa meritevoli e bisognosi di rimanere nel recinto di una più larga autonomia. Non posso disconoscere e non disconosco l'obiettivo esigenza che alcuni enti con finalità affini siano inseriti dal legislatore in una disciplina più uniforme, ma perciò non possiamo e non dobbiamo sacrificare l'esigenza di altri enti che per la natura delle loro finalità non possono e non debbono soggiacere alla stessa disciplina.

Se si ritiene opportuno ritagliare ed isolare nella miriade di enti il gruppo di quelli che utilmente si pensa possano far parte dello stesso *corpus*, chiamato parastato, onde uniformare le loro forme di organizzazione e di azione, ciò è fattibile, senza sacrificare la provvida e salutare autonomia di altri enti, solo alla condizione di sapere preventivamente a quali esigenze deve corrispondere il parastato nell'unità del nostro ordinamento.

Passando all'esame di merito della disciplina normativa che il disegno di legge predispose per l'ordinamento di questa nuova costellazione di enti pubblici per così dire privilegiati, mi è impossibile non rilevare preliminarmente quella che è la linea di tendenza di questa nuova disciplina e che consiste, secondo me, nell'estendere il più possibile al personale degli anzidetti enti istituti e benefici previsti per i dipendenti statali, ma nell'utilizzare nello stesso tempo ogni occasione per mantenere o creare istituti e benefici di *ius singulare* che collochino il personale di cui si tratta in una posizione privilegiata rispetto a quella del personale statale.

Il disegno di legge uguaglia il trattamento a quello statale nei casi in cui la disuguaglianza è svantaggiosa per i dipendenti del parastato, ma mantiene la disuguaglianza o la crea quando è vantaggiosa. Sarei ingeneroso se dicessi che il parastato nasce come un

parastato d'oro, ma mancherei di dire la verità se non dicessi che nasce come un universo privilegiato rispetto all'universo statale.

La seconda caratteristica è quella della presenza continua dei sindacati nella vita degli enti. Ci sono pochi atti che gli enti possono compiere senza prima aver sentito i sindacati. Anche per i trasferimenti del personale da un ente all'altro in caso di esuberanza bisogna prima sentire i sindacati. Questa sindacalizzazione del parastato culmina nel procedimento per la contrattazione triennale del trattamento che, ai sensi dell'articolo 28, è basato sulla trattativa tra la delegazione degli enti e i sindacati. Il rapporto dell'impiego pubblico è mantenuto per tutti i vantaggi che esso assicura al personale, ma è rivoluzionato nella sua sostanza perchè in esso è inserita la contrattazione triennale per il trattamento della quale sono protagonisti i sindacati. Vero è che la contrattazione deve sfociare in una decisione di Governo ed in un decreto del Presidente della Repubblica, ma questo intervento non reintegra il Parlamento nei suoi diritti di pronunciarsi senza limitazioni sulla materia del pubblico impiego. Se questa riforma sarà introdotta nella struttura del rapporto del pubblico impiego nell'ambito del parastato, non ci sarà nessun argomento valido per resistere alla richiesta intesa ad introdurla anche nell'ambito dell'amministrazione diretta dello Stato ed in quello dell'amministrazione indiretta degli enti locali. Dobbiamo quanto meno sapere, votando questa legge, che procedendo su questa via si effettua una non irrilevante riforma costituzionale delle nostre istituzioni perchè si estromette il Parlamento dal regolamento di parti essenziali del rapporto di impiego pubblico, commettendolo, come praticamente si fa con questo disegno di legge per il parastato, al rapporto diretto tra amministrazione, sindacati e Governo. Al Parlamento resta solo il ruolo di registratore di decisioni adottate al di fuori di esso.

Il comma quarto dell'articolo 3, tra i criteri che detta per i decreti delegati per la salvezza degli enti riconosciuti necessari, comprende quello di accertare la convenien-

za che i singoli enti per la funzione istituzionale perseguita continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato. Non si può disconoscere che la nuova disciplina in alcune sue norme fa valere persino troppo questa esigenza di autonomia degli enti, per cui si giustifica il loro inserimento nel parastato e non il loro scioglimento nell'unità dello Stato. Tali ad esempio sono le norme contenute nell'articolo 29 per cui le delibere degli enti non approvate dal ministro vigilante entro novanta giorni diventano esecutive qualunque sia il loro contenuto e diventano comunque esecutive, nonostante i rilievi, le delibere motivatamente confermate con nuova deliberazione, tranne che i rilievi attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Io credo, onorevoli colleghi, che su queste norme bisognerà quanto meno riflettere un momento per individuare le conseguenze di disarmonizzazione che potrebbero produrre nella loro pratica applicazione in contrasto con gli stessi fini di coordinamento e di unità che il disegno di legge si propone di raggiungere. Se alcune norme eccedono nella tutela dell'autonomia, altre viceversa smentiscono il criterio enunciato nel numero tre del comma quarto dell'articolo 3, che cioè nei riguardi degli enti inseribili nel parastato si debba riconoscere la convenienza che essi continuino, per la funzione istituzionale perseguita, a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato.

Mi limito a citare l'articolo 7 che conferisce al ministro vigilante il potere di trasferire d'ufficio, in caso di riduzione di organici, il personale esuberante ad altro ente con propri decreti. Questa sembra una norma di scarso peso e tuttavia è giuridicamente una norma estremamente importante perchè trasfigura il ministro vigilante in ministro che dirige e amministra e insieme spezza la linea di demarcazione tra Stato e parastato in un punto attraverso il quale potrebbero passare altri interventi. Se il ministro amministra, sia pure per un solo adempimento, come può nello stesso tempo vigilare? Ovviamente egli non può vigilare anche su propri atti. Se si ammette che lo Stato intervenga nella vita degli enti costituenti il parastato

con atti di amministrazione attiva, si fa cadere uno dei pilastri essenziali del parastato in quanto distinto dallo Stato.

L'articolo 23 prevede a sua volta l'istituzione della commissione del personale con compiti che praticamente limitano i poteri di decisione del consiglio d'amministrazione. Anche questo è un istituto di diritto singolare che privilegia il personale degli enti parastatali rispetto al personale statale; perchè non c'è nessuna *ratio* oggettiva che possa giustificare la sua presenza nel parastato e la sua assenza nell'amministrazione dello Stato. Oltretutto nel consiglio d'amministrazione c'è la rappresentanza del personale.

Il secondo comma dell'articolo 32 stabilisce che i membri dei consigli d'amministrazione possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro nomina. Trattasi di una norma che, togliendo autorità ed autonomia ai membri del consiglio d'amministrazione, resi revocabili, se designati da autorità o collegi, toglie autorità e autonomia allo stesso consiglio e perciò vulnera anche sotto questo aspetto l'esigenza di autonomia degli enti. Normalmente i membri, elettivi o designati, dei consigli d'amministrazione sono sostituibili nei casi prevedibili e previsti, ma non sono revocabili secondo il *bon plaisir* di coloro che li hanno eletti e designati. Questo è un principio fondamentale.

Uno degli intenti principali del disegno di legge a noi sottoposto è di uguagliare il trattamento economico del personale del parastato, ce lo ha detto anche il senatore Giuliano, cioè di far cadere la sua scure vendicatrice sulla giungla retributiva. Ebbene, vediamo come veramente stanno le cose, senatore Giuliano: coloro che difendono e magnificano il disegno di legge mettono soprattutto in rilievo questo suo intento, ma io dubito che questo intento, senatore Barra, sia effettivamente raggiungibile dal disegno di legge almeno nella sua attuale formulazione. L'esigenza dell'uguagliamento — ecco, questo sì — è teorizzata, è predicata, ma non appare risolta in termini giuridici idonei a tradursi in atto. Rivelatori in proposito sono gli articoli 26 e 42.

Desidero leggervi prima l'articolo 42 che dice: « Ai fini della concessione degli eventuali miglioramenti retributivi derivanti dall'applicazione del trattamento economico stabilito ai sensi del precedente articolo 26, gli enti interessati assumeranno o promuoveranno adeguate misure atte a realizzare la necessaria copertura finanziaria ». Ovviamente tra gli enti elencati ci sono enti che hanno bilanci che consentiranno loro di assumere o promuovere misure più adeguate ed enti che hanno bilanci che consentiranno loro di assumere o promuovere misure meno adeguate. In questo secondo caso mi si può obiettare volgarmente che si chiama a pagare Pantalone. Su Pantalone mi soffermerò tra poco, ma ora mi preme leggere l'articolo 26, richiamato dall'articolo 42. Ebbene l'articolo 26, nel suo secondo comma, dice esattamente: « Il trattamento economico è determinato nei limiti di cui al precedente articolo 20 e deve ispirarsi » — ecco la predica — « a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici ». In questa norma c'è una parte puramente esortativa e predicatoria che riguarda la valida esigenza della parità di trattamento e c'è una parte propriamente giuridica che richiama i limiti posti dall'articolo 20.

Ebbene, quali sono, senatore Barra, i limiti posti dall'articolo 20?

B A R R A , *relatore*. A me l'ha spiegato l'onorevole Bozzi alla Camera!

V A L I T U T T I . Glielo spiego io con le mie parole: l'articolo 20 riguarda il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti e dice che va determinato in relazione all'importanza dell'ente, da desumere dalla dimensione dell'organizzazione territoriale, dal numero dei dipendenti e dal volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.

B A R R A , *relatore*. Solo per la dirigenza.

V A L I T U T T I . Se l'articolo 26, comma secondo, non richiamasse per il trattamento economico di tutti i limiti posti dall'articolo 20! Ho riletto più volte l'articolo 20 per trovare altri limiti diversi da quelli da me or ora ricordati; ma sono quelli i limiti posti dall'articolo 20 e quindi valgono per i dirigenti e valgono per tutti gli impiegati. Diciamo le cose come stanno! Poichè la differenza tra gli enti grossi e gli enti piccoli, tra gli enti più prosperi e gli enti meno prosperi non è abolita e non appare obbiettivamente abolibile, e poichè gli uomini e i gruppi sociali sono assai più aggressivi nel difendere i loro privilegi che i loro diritti, è prevedibile che le differenze più ingiuste perdureranno sia pure avvolte nell'involucro del postulato della parità di trattamento finalizzato, per adoperare la brutta parola del secondo comma dell'articolo 26, al perseguimento della sua progressiva realizzazione.

È anche prevedibile che nella prima contrattazione si produrrà, fatalmente, un assalto alle finanze dello Stato già così male in gamba e che perciò questo disegno di legge, pur se non prefigura, nel casto e mite linguaggio dell'articolo 42, l'intervento dello Stato, chiamato volgarmente Pantalone, lo sottintende e non troppo sotteraneamente lo postula. In ogni modo, pur se lo Stato non dovesse intervenire direttamente, dobbiamo sapere che un nuovo meccanismo inflazionistico è destinato prevedibilmente ad inserirsi tra quelli già in atto nella nostra finanza pubblica per l'approvazione di questo disegno di legge.

In questo dibattito è stato già citato l'illuminante e inquietante libro di Ermanno Gorrieri sulla giungla retributiva. Esso è stato citato a sostegno del disegno di legge che sarebbe destinato a mettere ordine nella giungla retributiva del parastato. Io desidero viceversa citarlo contro il disegno di legge ricordando quel particolare tipo di ideologia che Ermanno Gorrieri chiama ideologia piccolo borghese e che secondo me sottostà a questo disegno di legge. Ho fatto ricorso al

libro di Ermanno Gorrieri e agli sviluppi e alle spiegazioni contenute nel succoso saggio di Paolo Sylos Labini sulle classi sociali — sono due rispettabili scrittori di sinistra — proprio per tentare di spiegare a me stesso l'accanimento con cui certi sindacati e i partiti socialista e comunista difendono sostanzialmente questo disegno di legge e sono giunto alla conclusione che essi sono padroneggiati, non esito a dirlo, se non tiranneggiati, proprio da quella ideologia piccolo borghese, come la chiamano Gorrieri e Sylos Labini, che tende a minimizzare le differenze spesso enormi che esistono tra operai e contadini da una parte e gruppi di ceti medi dall'altra. Cito testualmente il testo di Gorrieri: « Uomini di sinistra si associano alle rivendicazioni retributive delle categorie impiegate e intellettuali o magari alle lotte per il salario a tutti gli studenti nella convinzione di operare di conserva con gli operai e con i contadini contro il sistema, ma senza considerare che queste rivendicazioni finiscono per essere finanziate con un ulteriore prelievo sul risultato dell'attività produttiva e quindi per essere pagate dai lavoratori impegnati in tale attività ».

Anche questo disegno di legge sarà prevedibilmente pagato con ulteriori prelievi sul risultato dell'attività produttiva e perciò, in proporzione, sulla stessa parte del reddito nazionale spettante agli operai e ai contadini. Oggi si parla molto della borghesia di Stato per distinguerla da quella tradizionalmente produttiva. Invero la nuova borghesia è più annidata nel parastato e nei suoi paraggi che nello Stato propriamente detto e perciò sarebbe più esatto parlare di borghesia del parastato. Ma non c'è soltanto la borghesia, bensì anche la piccola borghesia di Stato e del parastato.

Questo disegno di legge vuole in sostanza rendere un servizio a questo tipo di borghesia e di piccola borghesia. Quello che è stupefacente — mi dispiace che i senatori comunisti non siano presenti — ma logico e coerente nell'ambito della ideologia piccolo borghese dominante oggi nel nostro paese è che lo difendano più strenuamente proprio i partiti e le forze sindacali a cui dovrebbero stare più a cuore quei gruppi sociali più

deboli coinvolti nelle attività più direttamente produttive.

Passando ad esaminare la parte del disegno di legge riguardante la soppressione degli enti inutili che, come ho detto, è quella meno qualificante e tuttavia può produrre effetti assai negativi, riassumerò il mio pensiero in quattro rilievi fondamentali.

Il primo rilievo concerne l'articolo 1 che nel secondo comma specifica gli enti esclusi. Ne ha parlato ampiamente e nobilmente il senatore Ermini. L'elencazione degli enti esclusi è largamente incompleta e su di essa soprattutto si riflette la conseguenza della mancanza di un'idea precisa di ciò che il parastato deve essere e di ciò che non deve essere. Gli enti esclusi sono tutti gli enti pubblici di cui si vuole la conservazione, ma non l'inclusione nella disciplina del parastato. Senonchè mancano fra gli esclusi enti pubblici di cui, secondo quanto ho ragione di ritenere, nessuno qui dentro vuole la soppressione e che tuttavia non figurano neppure nell'elenco della tabella e che perciò debbono ritenersi soppressi di diritto dal comma primo dell'articolo 2. È vero che in forza dello stesso comma c'è la possibilità che con decreto delegato tali enti siano riconosciuti necessari nel termine di un triennio, ma intanto scatta subito a loro danno il blocco delle assunzioni e soprattutto — io mi permetto di richiamare l'attenzione del senatore Barra su questo punto — non possono essere fatti sopravvivere con gli anzidetti decreti che obbligandoli a intruparsi nel parastato. Mi limito a fare un solo esempio, quello delle opere universitarie e degli osservatori astronomici. Sì, potremo salvare questi enti; le opere universitarie, ad esempio, potremo e dovremo salvarle se non le inseriremo fra gli enti esclusi, e così spero che tutti si sia concordi anche nei confronti degli osservatori astronomici. Ma per poterli salvare dobbiamo, appunto, chiedere al Governo che emani un decreto; ma il Governo, emanando il decreto, deve includere questi enti nella disciplina giuridica del parastato. Ecco l'assurdità della cosa, senatore Barra.

B A R R A , *relatore*. No, lei è in errore.

V A L I T U T T I . Mi dica quale è l'errore che commetto!

B A R R A , *relatore*. Il suo errore, a mio debole parere, è questo: che tali enti — lei ha citato gli osservatori astronomici — sono *de iure* esclusi: legga tutte le disposizioni di legge riflettenti gli osservatori astronomici; per quanto riguarda il personale, sono inquadrati nelle università, sono compresi nella dicitura « università ».

V A L I T U T T I . No, no, sono enti giuridici! E le opere universitarie? Anche le opere universitarie? Come ho detto, la gravità del fatto non consiste nella impossibilità di salvaguardarli con i decreti delegati — perchè potremmo sempre chiedere ed ottenere dal Governo questi decreti intesi a far sopravvivere le opere universitarie e gli altri enti che meritano di essere salvati — ma consiste nella conseguenza giuridica dei decreti di salvataggio che è quella di inquadrare gli enti nella disciplina giuridica del parastato.

B A R R A , *relatore*. Esatto, ma il punto fondamentale in contrasto tra il mio punto di vista e il suo è che nella interpretazione della legge io ritengo che questi enti siano già esclusi; è un problema interpretativo.

V A L I T U T T I . No, non sono esclusi. Senatore Barra, io sono un uomo sempre aperto al ragionamento e sempre disposto a riconoscere i miei eventuali errori. Io le concedo che nell'emendamento firmato dal senatore Ermini e dal sottoscritto ci possano anche essere enti che *de iure* sono già salvi, però ci sono altri enti che certamente non sono salvi e che possono essere salvati soltanto da un decreto delegato. Ma, ripeto, in tale ipotesi questi enti si devono inquadrare nella disciplina del parastato...

B A R R A , *relatore*. Le potrei dire, secondo la sua teoria, che l'Ente nazionale energia elettrica è soppresso.

V A L I T U T T I . ... e possono essere fatti sopravvivere con i decreti delegati

di cui agli articoli 2 e 3, ma in tale ipotesi debbono sottoporsi alla disciplina, come ho detto, del parastato. È indispensabile perciò rivedere ed ampliare il comma secondo dell'articolo 1, secondo l'emendamento che abbiamo avuto l'onore di presentare.

Il secondo rilievo riguarda il meccanismo della soppressione. Tutti gli enti non esclusi — e che perciò sono citati espressamente dal comma secondo dell'articolo 1 — e non elencati nella tabella e che siano costituiti o ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge sono soppressi di diritto e debbono cessare dalle loro funzioni entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il meccanismo prevede tuttavia la possibilità che gli enti soppressi siano dichiarati necessari nello stesso triennio, e in tal caso vanno ad aggiungersi a quelli elencati nella tabella, cioè vanno ad ingrossare il parastato. È prevedibile la lotta che si accenderà tra i condannati a morte che attendono di essere graziati: *mors tua vita mea*. Come sempre accade nelle lotte vitali ed esistenziali, non vinceranno i più illustri, senatore Barra, ma vinceranno i più forti, cioè gli enti più politicamente sostenuti. Possiamo tranquillamente prevedere che alcuni enti utili, senatore Giuliano, saranno soppressi e molti enti inutili sopravviveranno. Il comma quinto dell'articolo 3 dice che il Governo procederà all'emanazione di decreti delegati a seguito di una indagine conoscitiva condotta sulla attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività dei singoli enti. Ma questa indagine doveva precedere, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge!

G I U L I A N O . Ci sarebbero voluti tre anni!

V A L I T U T T I . Dobbiamo sfatare una volta per tutte la storiella dei 50.000 enti: in quei 50.000 enti ci sono i comuni, gli enti comunali di assistenza, le province, ed anche gli enti semplicemente giuridici e non pubblici. Se il Governo avesse avuto veramente la volontà politica di procedere alla soppressione degli enti inutili, avrebbe potuto in pochi mesi farne il censimento, per-

chè si tratta di enti istituiti o modificati per legge e di enti che per i contributi che ricevono gravano sul bilancio dello Stato. Quindi non c'è nessun mistero da penetrare; ci sono documenti a disposizione della pubblica amministrazione!

Questa indagine doveva precedere, e non seguire, questo disegno di legge. Voglio fare una domanda al Sottosegretario e al relatore: nella tabella annessa figurano elencati ben 95 enti; devo presumere che su di essi si sia effettuata una indagine conoscitiva, perchè altrimenti sarebbe gravissimo e intollerabile il fatto di averli inseriti nella tabella. Allora, se si è potuta effettuare l'indagine conoscitiva su questi 95 enti istituiti con legge e gravanti per i contributi sul bilancio dello Stato, perchè non si è potuta fare l'indagine non su tutti gli enti, ma su quelli costituiti o modificati da legge e gravanti per i contributi sul bilancio dello Stato? Questo è il punto su cui attendiamo la risposta.

L'impossibilità oggettiva di rispondere ad una tale domanda mi induce a dubitare che ci sia veramente la ferma volontà politica di sopprimere gli enti inutili, e non viceversa quella di ostentare semplicemente il proposito di sopprimerli. La cosa più grave è tuttavia l'automatismo del meccanismo predisposto, per cui, se interviene questo o quel decreto inteso a far sopravvivere questo o quell'ente, l'ente sopravvissuto, quale che sia la sua natura, deve andarsi ad inquadrare nella disciplina del parastato, perchè il primo comma dell'articolo 3 (spero che questa volta il senatore Barra non mi smentisca) dice che gli enti ritenuti necessari andranno ad integrare la tabella allegata alla presente legge. Questa norma è clamorosamente dimostrativa del fatto già da me denunciato, che cioè questo disegno di legge costruisce il parastato nel buio, anzi nel buio più assoluto sulla natura della sua identità. Esso infatti sopprime tutti gli enti non esclusi o non elencati, e prevede e prescrive una indagine conoscitiva sugli enti intanto soppressi, per lasciarne nella tomba alcuni e riportarne alla luce del mondo altri; e tuttavia già annuncia che i redivivi, quali che saranno, andranno comunque a popolare il parastato. Quanto meno occorrerebbe modificare la

norma, prevedendo che i decreti delegati, nel dichiarare necessari determinati enti e nel decidere che perciò sopravvivano, definiscano anche la loro posizione giuridica nell'ordinamento. O si apporta questa modifica, e in tal caso si possono fare poche aggiunte agli enti citati nel comma secondo dell'articolo 1 come enti esclusi, o non si apporta tale modifica, ed in tal caso bisogna inserire la specificazione di molti altri enti nell'anzidetto comma.

Il terzo rilievo riguarda il comma secondo dell'articolo 2 che stabilisce che nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio dall'entrata in vigore, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico nonchè qualsiasi facoltà impositiva. In primo luogo c'è il problema della identificazione di tali enti. Quali sono questi altri enti pubblici? Il nostro relatore dice che sono gli enti a base associativa non dichiarati enti pubblici da norme di legge ma tali ritenuti per particolari riconoscimenti e interventi pubblici, cioè gli enti pubblici secondo la dottrina e la giurisprudenza: questa è anche la mia interpretazione, ma io penso che bisogna chiarire il testo perchè senza un chiarimento c'è il rischio che la norma sia ritenuta applicabile anche agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 1.

La norma in esame stabilisce che cessa a favore dei detti enti non solo ogni contribuzione a carico del bilancio dello Stato ma ogni contribuzione a carico di altro ente pubblico. Ora mi chiedo e vi chiedo se ciò possa fare una legge dello Stato invadendo il potere di autonomia di altri enti pubblici. Ma è poi giusto che indiscriminatamente si stabilisca che per questa categoria di enti pubblici cessi ogni contribuzione statale senza sapere esattamente di quali enti si tratti? Non sarebbe più logico e più serio procedere ad una attenta ricognizione degli enti appartenenti a tale categoria per stabilire quali rispondano ad effettive esigenze pubbliche e meritino di essere aiutati e quali invece siano strumenti puramente parassitari? Secondo me, questa preventiva ricognizione è tanto più necessaria quanto più incerti e sfumati sono i confini di questa categoria di enti.

In questa materia il legislatore non può procedere con la folgore della collera.

Il quarto ed ultimo rilievo riguarda l'articolo 4 che stabilisce che, salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito e riconosciuto se non per legge. Poichè non si può ritenere che questa norma possa valere contro il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni o fondazioni, secondo il codice civile, cioè contro l'erezione in ente morale, essa è ridicolmente superflua. Non mi risulta che un nuovo ente pubblico possa essere istituito o riconosciuto con provvedimento amministrativo; ma è la giurisprudenza che in certi casi riconosce ad enti morali, pur sorti da associazioni e viventi come tali, il carattere di ente pubblico, senza peraltro poter dare forza cogente ai suoi convincimenti e riconoscimenti.

Evidentemente neppure contro il moto storico della giurisprudenza può essere fatta valere la norma contenuta nell'articolo 4.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel suo discorso programmatico il presidente del Consiglio onorevole Moro disse che il paese non avrebbe potuto superare le attuali avversità senza recuperare e ravvivare il senso dell'unità, facendolo ovviamente valere non solo nei comportamenti dei singoli e dei gruppi, ma anche ed in primo luogo nella legislazione e nella pubblica amministrazione. Il nuovo Governo raccolse subito nel Parlamento e nel paese numerosi consensi, anche al di là dei limiti della sua maggioranza formale, proprio per l'annuncio di questa sua volontà stimolatrice e vivificatrice del senso dell'unità. Orbene questo disegno di legge, lungi dal collocarsi sulla linea di questa volontà, sostanzialmente la contesta perchè non fa che portare armi ad una battaglia spietatamente corporativa. Trattasi di un corporativismo particolarmente pregiudizievole perchè sono a sua disposizione alcuni strumenti delicatissimi per l'organizzazione della nostra vita pubblica. Noi non ignoriamo, senatore Giuliano, nè sottovalutiamo i problemi delle persone che vivono e lavorano negli enti, ma siamo convinti che non è sulla via aperta dal presente disegno di legge che si risolvono tali problemi, perchè tutto ciò che lacera l'unità morale e giuridica degli ita-

liani ed offende il principio della giustizia distributiva ed insidia la saldezza dello Stato nella connessione di tutte le sue istituzioni non può risolversi che in un danno durevole dei cittadini quale che sia la loro presente posizione. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A L B A R E L L O , Segretario:

ARIOSTO, TEDESCHI Franco. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

la verità su alcuni sconcertanti aspetti del colpo di mano attuato a Casale Monferrato da un *commando* delle cosiddette « Brigate rosse »;

i motivi per i quali il detenuto Curcio è stato affidato ad un carcere giudiziario ritenuto « aperto »;

le ragioni che hanno finora impedito al Ministero di informare obiettivamente e dettagliatamente l'opinione pubblica in merito all'incredibile episodio.

(3 - 1544)

#### Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TEDESCHI Franco. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della*



*pubblica istruzione.* — Per sapere se, considerato il grave clima di intimidazione e di violenza che ha contrassegnato, in varie sedi, le recenti elezioni universitarie — che, al pari di ogni altra votazione, avrebbero richiesto precisa tutela e garanzia di regolarità e di rispetto della legge — non ritengano di annullare le elezioni anzidette per il palese vizio di coartazione e di violenza della volontà degli aventi diritto al voto.

(4 - 4051)

TEDESCHI Franco. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Constatate la mancata ristrutturazione degli Enti di sviluppo agricolo (ESA) a dimensioni interregionali e la regionalizzazione non integrale di quelli a livello regionale;

rilevato che il mancato rifinanziamento ed il ripianamento dei paurosi *deficit* di bilancio (in particolare dell'ETFAS-ESA-Sardegna) impediscono attualmente la normale amministrazione e l'attuazione delle direttive CEE;

tenuto conto che una legislatura regionale è quasi trascorsa e che le Regioni e gli Enti locali già attuano la loro politica in agricoltura senza poter contare sugli ESA, a causa dell'attuale loro indisponibilità, avvalendosi, invece, sovente delle prestazioni di organismi pubblici (vedi « Italeco », per la realizzazione del parco a fini multipli in Emilia-Romagna) e di gruppi di professionisti per studi e progettazioni, con inutile dispendio per la collettività, mentre gli Enti di sviluppo, dotati di personale e di strutture valide e capaci (ma da tempo inutilizzate), sarebbero ben in grado di assolvere ai suddetti compiti,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover disporre per una radicale trasformazione della struttura, dei compiti e delle funzioni degli ESA, onde renderli idonei ad elaborare e ad attuare la politica agricola regionale, e, inoltre, di dover assumere iniziative atte a garantire:

a) il ripianamento del *deficit*, unitamente ad una dotazione finanziaria per il normale funzionamento degli Enti;

b) la contestuale emanazione di una legge-quadro, allo scopo, da un lato, di corri-

spondere alle richieste degli Enti locali e regionali (che non dispongono di personale tecnico idoneo) e, dall'altro, di attuare le direttive CEE.

(4 - 4052)

NENCIONI, PLEBE, DE FAZIO, DINARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, dei beni culturali ed ambientali e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che l'articolo 9 della Costituzione, al secondo comma, dispone che la Repubblica « tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione » e che il costituente, ovviamente, usando la dizione « patrimonio storico », intendeva riferirsi anche, se non soprattutto, al patrimonio archivistico del Paese, sia conservato negli archivi di Stato, sia conservato da Enti locali (Regioni, Province, Comuni), sia detenuto da enti ecclesiastici, da enti di diritto pubblico, da enti morali, da libere associazioni e da privati cittadini;

che l'archivio della famiglia Orsini, che consta di mezzo milione di documenti, è stato venduto all'Università di Los Angeles, con il solito e collaudato sistema dell'esportazione clandestina;

che il prezioso materiale archivistico non solo è indispensabile per ricostruire la storia della nobile famiglia romana, ma è di primaria importanza per la storia stessa di Roma;

che il grave episodio di cui trattasi costituisce un grave indice della totale incuria degli organi governativi nel campo degli archivi, che costituiscono beni culturali di primaria importanza per ogni Paese civile,

si chiede di conoscere:

1) quali iniziative il Ministero degli affari esteri abbia posto, o intenda porre, in atto per tentare, ove possibile, il recupero dell'archivio Orsini;

2) se l'archivio Orsini figurava tra gli archivi « notificati » per il suo eccezionale interesse storico;

3) da parte di chi sia stata effettuata la compravendita dell'archivio Orsini alla

Università di Los Angeles e in che modo sia stata compiuta l'esportazione del prezioso materiale;

4) quali misure l'autorità giudiziaria abbia adottato per accertare e colpire gli eventuali illeciti penali collegati ai fatti di cui trattasi.

(4 - 4053)

**PAZIENZA.** — *Al Ministro della difesa.* — In relazione al trattamento economico e normativo del personale militare della Croce rossa italiana, si chiede di sapere:

a) perchè al suddetto personale non venga ancora corrisposta l'indennità operativa, nonostante le disposizioni più volte emanate in merito (ad esempio, l'ordinanza del presidente della CRI n. 4 del 12 febbraio 1973) ed il parere favorevole degli organi tutori (i militari della CRI sono stati inviati in soccorso delle popolazioni in occasione di qualsiasi calamità pubblica ed all'interrogante sembra che l'indennità operativa spetti);

b) perchè, a tutt'oggi, il personale militare facente parte, a suo tempo, dell'ospedale n. 68 Corea e dell'ospedale n. 010 Congo non abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica di combattente, con relativi benefici economici, quando tale servizio è stato prestato oltremare ed al seguito dell'ONU, su precise disposizioni del Ministero della difesa-Esercito;

c) perchè, nonostante l'estensione al personale militare della CRI dello stesso trattamento economico dei pari grado dell'Esercito, al personale suddetto non sia riconosciuta la qualifica di « maresciallo maggiore aiutante » che pure esiste nell'Esercito;

d) se sia allo studio del Ministero un disegno di legge di aggiornamento della normativa del Corpo militare della CRI, tuttora regolato dalle norme del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484;

e) se sia in corso di approvazione un'ordinanza per il trattamento economico in caso di malattia o di congedamento, ed in particolare se l'ordinanza stessa sia ispirata allo stesso trattamento spettante all'Esercito e se esistano in detta ordinanza norme in contrasto con il nostro ordinamento giuridico (per

quanto riguarda, ad esempio, il congedamento immediato affidato all'arbitrio del presidente).

(4 - 4054)

#### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 25 febbraio 1975**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 25 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

1. Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

BRANCA ed altri. — Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero (1595).

2. Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (1718) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### **II. Discussione del disegno di legge:**

Deputati ANDERLINI ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO) (1714) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari